

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Sul processo verbale	31
CATTANI.	
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N 10) (Seguito della discussione).	32
PRESIDENTE - NENNI, Vicepresidente del Consiglio ed Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo - TOGLIATTI, Ministro di grazia e giustizia - BETTIOL, Relatore per la Commissione Giustizia - CATTANI - BERLINGUER - SOTGIU - COMANDINI - CAPPA - CRISPO - ALTAVILLA - LUCIFERO - RUBILLI - CALARCO - COCCIA - MALAGUGINI - AP- PONI - CIANCA - PICCIONI - LOMBARDI NICOLA - PIETRIBONI - REALE ORONZO - REALE VITO - SANTORO - TAMAGNINI.	

La seduta comincia alle 14.45.

(Sono presenti il Vicepresidente del Consiglio ed Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Nenni, e il Ministro di grazia e giustizia, Togliatti).

SOTGIU, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

CATTANI, sul processo verbale, ricorda che i Consultori liberali hanno rinnovato ieri la loro protesta e per la mancata presentazione alla Consulta del recente provvedimento legislativo in materia di epurazione, e per la tardiva presentazione del decreto legislativo riguardante la punizione dei delitti fascisti. Ieri sera dai giornali è stato pubblicato un comunicato dell'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, col quale si annuncia che il Presidente del Consiglio ha manifestato al Presidente della Consulta, conte Carlo Sforza, il desiderio che al più presto avvenga, alla Consulta, sulla politica generale del Governo in materia di epurazione, ampio dibattito, che offra alla pubblica opinione elementi esatti per un giudizio fondato, e che frattanto venga sollecitamente convocata la Commissione competente per una esposizione del Governo sull'argomento. Il giornale, che è organo ufficiale del Partito d'azione, ed è indubbiamente il più vicino allo stesso Presidente del Consiglio, ha commentato quel comunicato del Governo, avvertendo che questo tiene ferma la legge sull'epurazione recentemente approvata.

Avverte che egli ed i suoi colleghi, naturalmente, non intendono discutere in que-

sto momento il decreto sull'epurazione, né possono discuterlo perché non lo conoscono, ma discutono il procedimento del Governo e rilevano come dal comunicato dell'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio trapeli una concezione della Consulta totalmente diversa da quella che egli ed i suoi colleghi ne hanno; che la Consulta sia considerata come una specie di camera di risonanza, attraverso la quale si possono far conoscere alla pubblica opinione gli elementi esatti per un giudizio sull'operato del Governo. Indubbiamente anche questa può essere ed è una funzione della Consulta; ma i Consultori liberali rivendicano anzitutto la funzione essenziale della Consulta, che è quella di esprimere il suo parere preventivo sui provvedimenti legislativi che il Governo intende adottare, cioè una funzione di controllo e di collaborazione all'attività legislativa del Governo.

Conclude, quindi, che il comunicato governativo lascia completamente insoddisfatti i Consultori liberali

(Il processo verbale è approvato)

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N. 10).

PRESIDENTE, per semplificare la discussione, desidera fissare gli argomenti sui quali questa dovrebbe svolgersi.

Il decreto legislativo del 5 ottobre 1945 stabilisce che per tutti i quattro delitti fascisti, preveduti dai decreti del 27 luglio 1944, 22 aprile 1945 e 26 aprile 1945, si torna alla competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti d'assise, cioè alle norme ordinarie della competenza. Senonché nei rapporti delle sole Corti d'assise introduce innovazioni, che si riferiscono al modo di composizione della Corte d'assise, al suo funzionamento e anche a talune norme procedurali. Quindi l'esame delle Commissioni si dovrà soffermare sulla questione se, nei rapporti di tutti i quattro delitti fascisti, la composizione e il funzionamento delle Corti d'assise debbano essere disciplinati dal Codice di procedura penale, senza alcuna modificazione, o con delle modifiche. Qualora si ritenesse che nessuna modificazione debba essere introdotta nelle norme relative alla composizione e al funzionamento delle Corti d'assise, ogni discussione ulteriore resterebbe assorbita. Qualora invece le Commissioni ritenessero opportuno di introdurre, per la cognizione dei de-

litti fascisti, delle innovazioni alle norme del Codice di procedura penale per le sole Corti d'assise, si dovrebbero esaminare le innovazioni proposte, per giungere alla conclusione se debbano essere accolte, modificate o respinte

È ormai acquistato, non attraverso la discussione, ma attraverso lo stesso decreto legislativo, che le norme ordinarie debbano essere rispettate, perché il decreto stabilisce tassativamente che per tutti i delitti fascisti, che sono quattro, la competenza è determinata dalle norme ordinarie del Codice di procedura, nel senso che è affidata ai Pretori, ai Tribunali e alle Corti di assise. Devono essere modificate le sole Corti d'assise, in taluni punti, per la cognizione dei quattro delitti fascisti? Questa è la prima questione che le Commissioni devono affrontare, ed ove ritenessero di dover lasciare immutata la composizione e il funzionamento delle Corti d'assise anche per i delitti fascisti, sarebbe inutile esaminare il resto del decreto. Se invece le Commissioni ritenessero il contrario, bisognerebbe esaminare quali innovazioni siano da introdursi. Le modifiche introdotte dal decreto, per le sole Corti d'assise, sono le seguenti.

1°) invece di essere costituite, come le Corti ordinarie di assise, da due magistrati e da cinque assessori, dovrebbero essere costituite da un magistrato e da quattro assessori;

2°) l'elenco degli assessori dovrebbe essere formato, non dal Primo Presidente della Corte d'appello, udito il Procuratore generale, come stabilisce il decreto dell'ottobre 1944, che modifica la composizione delle Corti d'assise in conformità a quanto era stato stabilito per la cognizione di uno dei delitti fascisti, ma diversamente;

3°) dell'ufficio del Pubblico Ministero sarebbero chiamati a far parte degli avvocati, con determinate norme e determinate sanzioni.

Altre modificazioni si riferiscono non solo al procedimento dinanzi alle Corti d'assise, ma anche al procedimento dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello.

Desidera poi richiamare l'attenzione delle Commissioni sul fatto che è bensì vero che si ritorna alle norme ordinarie di competenza con questo decreto; ma questo contempla anche la competenza dei Tribunali militari, usando la formula: qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione di questi reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Coglie infine l'occasione della presenza dei Ministri Nenni e Togliatti per pregarli di formulare un testo unico sia per le sanzioni che per le norme di procedura per i delitti fascisti, perché nel presente decreto si trovano spesso richiami a vari altri decreti che non tutti possono controllare con facilità.

NENNI, *Vicepresidente del Consiglio ed Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo*, desidera dire come il Governo sia giunto al decreto in esame

Il Governo è mosso dal desiderio vivissimo di giungere il più presto possibile alla normalità in materia di amministrazione della giustizia, ma si rende pur conto che non si può precipitare questo ritorno alla normalità, senza correre il rischio di creare situazioni molto incresciose, specie nelle provincie in cui negli ultimi anni la lotta ha assunto forme tali che il ritorno alle norme tradizionali della giustizia non può avvenire da un giorno all'altro

Il Governo si è trovato di fronte ad una situazione di fatto che si può riassumere in questi termini. nell'Italia settentrionale le Corti di assise straordinarie avevano resi immensi servizi al Paese. istruendo e giudicando, in uno spazio relativamente breve di tempo, quasi 12 mila processi, su 25 mila denunce all'incirca che sono globalmente in corso. Forse queste cifre possono essere oggi rettificate, ma quando il Governo deliberò di emanare il decreto del 5 ottobre, la situazione era questa. Le Corti di assise straordinarie avevano dimostrato di possedere quella qualità essenziale che è la celerità ed anche di possedere, agli occhi del Paese, autorità morale nel pronunciare sentenze che, in genere, sono state miti; perché i giornali, naturalmente, hanno dato notizia soltanto delle sentenze più gravi, trascurando l'immenso numero di quelle con le quali sono state irrogate lievi pene o addirittura pronunciata l'assoluzione. D'altra parte, nell'Italia centro-meridionale v'era una situazione di fatto che si presentava in termini assolutamente antitetici: i procedimenti erano stati lenti o addirittura inesistenti, e in molte provincie si erano manifestate anche agitazioni contro il fatto che delitti di carattere evidentemente fascista, che avevano a suo tempo commosso l'opinione popolare, non erano stati riesumati, e che le istruttorie si trascinarono di ufficio in ufficio senza giungere ad alcuna conclusione

Si poneva allora il problema di sopprimere le Corti di assise straordinarie o di

estenderle a tutto il territorio, oppure di trovare una terza via, per la quale assicurare alle altre provincie i benefici delle Corti di assise straordinarie. Questa terza soluzione è stata unanimemente accettata dal Consiglio dei Ministri, il quale ha discusso gli articoli, ma non il concetto che non è ancor possibile passare di punto in bianco da queste forme di giustizia eccezionale ai procedimenti del tutto ordinari. Il criterio, quindi, col quale il Governo ha accettato di creare Sezioni speciali di Corti di assise rappresenta un compromesso fra la situazione di fatto che si era creata nell'Italia settentrionale con la creazione delle Corti straordinarie di assise, e l'esigenza che esiste nel Paese di liquidare la fase del fascismo.

Nessuno potrà mettere in dubbio che il Governo abbia il desiderio di chiudere questa fase e l'abbia dimostrato in tutte le maniere; ma la chiusura di questa fase presuppone che almeno i reati più gravi siano stati liquidati; ed a questa preoccupazione non è naturalmente sfuggito il Governo e non possono sfuggire le Commissioni che in questo momento esaminano il provvedimento del Governo: il desiderio di chiudere questa fase non ha senso che dal momento in cui si possa constatare che, in linea generale, quello che doveva essere fatto, per risanare una situazione grave come quella creata da venti anni di fascismo, è stato fatto.

Vi sono paesi come la Francia che non dovevano liquidare venti anni di tirannia, ma soli quattro anni di regime eccezionale e sciagurato. Eppure questo problema non ha potuto esservi risolto da un momento all'altro, appunto per la mole dei processi di fronte ai quali si sono trovati.

Naturalmente, si può sempre dire che si sarebbe potuto fare meglio, né lo si contesta; ma quando è provato che esiste ancora una situazione che deve essere risanata attraverso l'opera della giustizia, quando c'è ancora — soprattutto nell'Italia settentrionale — una mole di processi che non possono avere altra sede che le Corti d'assise straordinarie le quali hanno dimostrato di poter sollecitamente rendere la giustizia che il Paese attende; quando, d'altra parte, nell'Italia centrale e meridionale si sono trascinate per mesi e mesi delle posizioni senza dar luogo ad alcuna soluzione, il principale dovere del Governo era quello di prolungare una situazione eccezionale, per arrivare alla conclusione di questi processi; dopo di che, certamente, non vi sarà alcuna ragione, né poli-

tica né giuridica, per conservare una procedura di carattere eccezionale

Questo è il criterio che ha animato il Governo quando ha discusso questo decreto, il quale si avvicina quanto più possibile al ritorno alla normalità e alla vecchia tradizione. In questo ordine d'idee il Governo ha soppresso l'Alta Corte di giustizia, perché era parso nel corso degli ultimi mesi che essa avesse praticamente esaurito il suo compito, non potendosi concepire che si discutano all'Alta Corte processi di modesta importanza. E il Governo ha disposto l'organizzazione di Sezioni speciali di Corte d'assise, adottando un procedimento un po' più celere della procedura ordinaria, appunto perché è mosso dal desiderio di esaurire questo compito eccezionale e di esaurirlo nel solo modo possibile, cioè dando alla popolazione la sensazione che si è fatta giustizia e che si può considerare veramente chiusa questa dolorosa parentesi della vita nazionale.

Ora, dalle prime inchieste compiute sul lavoro che già stanno iniziando alcune di queste Sezioni speciali, si ha ragione di ritenere che esse assolveranno rapidamente il loro compito. Già l'Alta Corte di giustizia ha passato i suoi processi in corso alla Sezione speciale di Roma; l'Alto Commissario per le sanzioni ha fatto lo stesso per alcune decine di processi che erano già istruiti e sta facendo lo stesso per un migliaio di processi che erano in stato più o meno avanzato di istruttoria. Tutto questo fa pensare che queste Sezioni speciali saranno rapidamente in grado di esaurire quei processi che si sono trascinati in alcune provincie per 12, 15, 18 mesi e che, così, si sarà affrettato il momento in cui si potrà dire la parola « fine », in cui non esisterà più un problema di procedure eccezionali, essendosi liquidata una situazione eccezionale.

Un criterio dal quale gli uomini politici non possono mai prescindere è che una situazione eccezionale non può essere fronteggiata che con mezzi eccezionali. Questo può apparire come una dura necessità; ma è una necessità assolutamente imprescindibile. La esperienza del Nord e l'iniziale esperienza che si sta facendo nel Centro-Meridione hanno dimostrato che, se ci si fosse affidati alla procedura normale, si sarebbero trascinati questi processi per 5 o 10 anni e che non si può esaurirli se non seguendo metodi che sono eccezionali, come del resto sono eccezionali i tempi in cui oggi viviamo.

Nessuno supporrà che si sarebbe potuto operare il trapasso dal fascismo alla democra-

zia, in Italia, in base ad un semplice provvedimento amministrativo: venti anni di tirannia e di dittatura hanno lasciato tracce profonde ed esigono provvedimenti radicali, verso i quali si rivolge lo sforzo del Governo, e dei quali fa parte il decreto che le Commissioni stanno discutendo.

Una sola questione politica è stata sollevata ed è relativa all'attribuzione ai Comitati di liberazione nazionale della funzione di preparare la lista dei 100 cittadini tra i quali saranno scelti i quattro giudici popolari della giuria. È lo stesso criterio che è stato adottato in Italia settentrionale ed è il solo criterio politico che possa essere adottato in questa fase di transizione dalla dittatura fascista alla prossima futura democrazia italiana. Affinché l'opinione popolare riconosca la validità di un giudizio emesso su delitti che portano la marca caratteristica del fascismo, è indispensabile che ad emettere questo giudizio siano organi sui quali, sia pure indirettamente, si eserciti l'influenza di coloro, che hanno dato la partecipazione più attiva alla lotta contro il fascismo. Ci sono sentenze emesse al Nord, che, se fossero state emesse da Corti d'assise ordinarie, avrebbero determinato ripercussioni infinitamente più gravi di quelle che, in effetti, hanno determinato. Il fatto solo che quelle giurie riflettevano i gruppi che hanno attivamente partecipato alla lotta contro il fascismo, dava alle sentenze un carattere di legittimità che agli occhi delle popolazioni, forse, in caso diverso, non avrebbero avuto.

Per questa sola considerazione si è pensato che anche per le Sezioni speciali che si sono create e si vanno creando nell'Italia centro-meridionale convenisse attenersi alla stessa procedura, la quale non ha assolutamente carattere fazioso, in quanto non è detto che i Comitati di liberazione nazionale debbano esclusivamente designare membri della loro organizzazione: quello che si è domandato è che designino cittadini i quali, non avendo alcun legame col vecchio sistema politico fascista, siano in grado di collocarsi di fronte ai delitti fascisti con quella vera libertà di spirito che può consentire di giudicare obiettivamente e di far accettare il loro verdetto come espressione di giustizia e non di faziosità politica.

Ritiene, perciò, che anche con questa deliberazione il Governo abbia concorso a mantenere condizioni di ordine pubblico e di serenità in mezzo al popolo, tali appunto da consentire alla giustizia di fare il proprio corso, senza essere sospettata di su-

bire influenze di elementi che hanno interesse a passare la spugna su tutto ciò che ha fatto il fascismo, perché, in questo modo, cancellano tutto quello che essi stessi hanno fatto, incoraggiato o tollerato e, peggio ancora, tutto ciò da cui essi hanno tratto un vantaggio.

TOGLIATTI, *Ministro di grazia e giustizia*, spiega alcuni aspetti di questa legge che particolarmente si riferiscono all'Amministrazione della giustizia.

La situazione, nel momento in cui si è iniziata l'elaborazione di questo decreto, risulta dai dati, al 15 agosto 1945, relativi al funzionamento delle Corti straordinarie d'assise istituite.

Nell'Italia settentrionale e nel distretto di Firenze i dati sono:

procedimenti pervenuti,	N	21,454
procedimenti esauriti al 15		
agosto	»	10,028
procedimenti pendenti	»	11:426

Le cifre oggi sono leggermente modificate, ma il Ministero non ha ancora ricevuto i dati completi che gli consentano di fare una statistica complessiva.

Le Corti d'assise straordinarie dopo il 15 agosto, vennero estese ad altre provincie, e precisamente in Toscana, nelle Marche e in seguito nelle provincie di Perugia e Terni. Ma queste Corti straordinarie d'assise erano istituite e funzionavano in una metà d'Italia, mentre nel resto d'Italia, cioè al di sotto della linea gotica, esse non esistevano, funzionando quelle ordinarie modificate. Ma quale ne sia il funzionamento, risulta dal fatto stesso che il Ministero non è riuscito ad avere i dati complessivi dalle Procure generali, il che vuol dire che questa parte della giustizia non era al centro dell'attenzione degli uffici giudiziari. Non che di questo si possa fare colpa alla magistratura, la quale lavora, specie nell'Italia centro-meridionale, in condizioni disagiate e con un sovraccarico estremo. D'altra parte, i provvedimenti che istituivano o che attribuivano la competenza per la punizione dei delitti fascisti alle Corti d'assise non istituivano un apposito ufficio di Pubblico Ministero, ed anche per questo era molto difficile che le istruttorie procedessero spedite e le sanzioni fossero applicate rapidamente, in modo da dare quella soddisfazione che era necessario dare alla popolazione e da raggiungere i risultati politici che il Governo si proponeva di ottenere.

Questa era la situazione. Vi era un termine che scadeva il 22 ottobre al di sotto della linea gotica ed un altro che scadeva il 4 novembre al di sopra della linea gotica. Si potrebbe domandare perché non si sia osservato questo termine di sei mesi; ma è giusto rispondere che in questo termine di sei mesi le Corti d'assise straordinarie del Nord, dato il loro numero e il numero dei processi, non erano state in grado di esaurire il loro compito. Le cifre lo dicono. Inoltre gli uffici di Pubblico Ministero hanno fatto bene a non gravare di processi queste Corti di assise nelle prime settimane della loro esistenza, che erano settimane nelle quali, appena finita la lotta insurrezionale, vi era maggiore eccitazione e maggiore fermento; e tutti sanno che in quelle settimane ebbero luogo incidenti, che pregiudicarono la dignità della giustizia. In seguito, questa situazione venne superata ed oggi i procedimenti davanti alle Corti di assise straordinarie si svolgono, in linea generale, normalmente e con piena soddisfazione.

Richiama quanto ha esposto il Vicepresidente del Consiglio Nenni circa le differenti soluzioni che si presentavano e quella che è stata prescelta. Se già si fosse tornati al vecchio regime della giuria, quale esisteva prima della legislazione fascista, tutto avrebbe potuto essere risolto più rapidamente, perché si sarebbero potuti immediatamente deferire tutti questi processi alla Corte di assise con la giuria costituita secondo i vecchi criteri o con criteri che potevano essere modificati in qualche punto. Ma questo provvedimento è ancora in preparazione al Ministero di grazia e giustizia, e la sua elaborazione richiede molta cura; e passeranno alcune settimane prima che il Ministro di grazia e giustizia possa presentarlo all'approvazione del Consiglio dei Ministri e quindi alla Consulta. Non vi era, perciò, altra via che quella prescelta e che esprime il desiderio del Governo di tornare alla normalità, rappresentando effettivamente il decreto un grande passo sul ritorno alla normalità.

Le novità apportate da questo decreto sono essenzialmente due

La prima e la più importante è l'istituzione di un ufficio speciale del Pubblico Ministero, il quale deve occuparsi esclusivamente dell'istruzione di questi procedimenti. L'esperienza ha dimostrato che, mancando questo ufficio speciale, dato che gli uffici di Pubblico Ministero sono sovraccarichi di lavoro per i processi ordinari, in realtà i procedimenti contro i fascisti non vengono

sollecitamente spediti, come sarebbe necessario, specialmente dal punto di vista politico.

La seconda novità riguarda il modo di composizione delle Corti. È di importanza secondaria il fatto che si abbiano uno o due magistrati alla presidenza della Corte di assise, ed a questo proposito non esistono dissensi di principio. Vi è certamente un dissenso circa la composizione della giuria popolare. Mentre il precedente decreto parlava di lista senza indicare come avrebbe dovuto essere composta, col decreto istitutivo della Corte di assise straordinaria e nell'attuale viene stabilito che il Comitato di liberazione nazionale interviene nella formazione di una lista, la quale viene ridotta a metà da una scelta, dopo di che si ha una estrazione a sorte. Quindi non si tratta di giurie composte dal Comitato di liberazione nazionale. Soltanto gli elenchi vengono preparati dai Comitati di liberazione nazionale, e questa norma si imponeva assolutamente nel Nord in quel periodo di grande confusione, in cui tutte le autorità erano scomparse ed il Comitato di liberazione nazionale era la sola che rimanesse. Norma corrispondente alle direttive del Governo di dare funzioni consultive ai Comitati di liberazione nazionale, accanto agli organismi governativi, norma politica molto saggia, la quale fa sì che il giudizio della Corte straordinaria, qualunque esso sia, corrisponda o no alle aspirazioni dell'una o dell'altra parte dell'opinione pubblica, venga accettato, perché dato da un collegio alla cui formazione tutti hanno egualmente contribuito.

Circa la facoltà di archiviazione, dichiara che un suggerimento da parte della Consulta di modificare il decreto su questo punto non incontrerebbe affatto l'opposizione del Ministro di grazia e giustizia. La misura dell'archiviazione ha giocato a favore degli imputati; per una quantità grandissima di denunce relative a fatti insignificanti, immediatamente il Pubblico Ministero, chiarito che la denuncia non era seria, ha archiviato. Quando, ad esempio, la Sezione speciale della Corte di cassazione ha statuito che non doveva considerarsi reato il semplice fatto dell'iscrizione al partito fascista repubblicano, questo ha provocato l'archiviazione di tutte le denunce per semplice iscrizione al detto partito. Comunque, ripete di non essere affatto contrario ad un emendamento che preveda una decisione collettiva in Camera di Consiglio.

L'utilizzazione di avvocati per la composizione degli uffici di Pubblico Ministero è

stata richiesta, o meglio imposta dalle condizioni dell'Italia settentrionale, in un momento in cui numerosi magistrati erano sospesi dalle loro funzioni per disposizione dei Comitati di liberazione nazionale o delle Commissioni di epurazione, sanzionata dalle Autorità alleate, e mancavano quindi gli elementi che dovevano adempiere a queste funzioni. Ma, all'infuori dell'Emilia e di Milano e di qualche altra località, raramente si è ricorso all'applicazione di questa misura. Nel momento in cui essa è stata inserita nel decreto non esistevano Consigli dell'Ordine; si era in un regime transitorio, alle volte commissariale. Una circolare ministeriale, a proposito di questo punto, attirò l'attenzione dei magistrati e dei Procuratori generali sulla necessità di sentire il parere dell'Ordine degli avvocati, qualora intendessero applicare questa norma. Ma anche a questo riguardo dichiara di non avere alcuna opposizione da fare ad un emendamento del testo nel senso che, qualora si debbano utilizzare degli avvocati negli uffici di Pubblico Ministero, questi vengano designati dai Consigli dell'Ordine.

Per quel che riguarda la sanzione contro gli avvocati che rifiutassero l'incarico, riferisce che, a seguito di un cortese, ma insistente consiglio, nella compilazione del decreto si è seguita la legge francese, che contiene questa disposizione. Ma egli non si opporrebbe affatto ad una richiesta della Consulta per un emendamento soppressivo, anzi l'appoggerebbe perché nelle condizioni attuali, dato che si è ormai in grado di fornire dei magistrati, e dato che gli avvocati, i quali adempiono a queste funzioni nel Nord, le hanno adempiute bene, dando prova di grande spirito di sacrificio, rinunciando ad esercitare per mesi la loro professione, non sarebbe dignitoso ricorrere all'applicazione dell'articolo 366 del Codice penale.

Per quel che si riferisce alla competenza dei Tribunali militari, riferisce che la formula introdotta fu lungamente discussa ed elaborata d'accordo con i Ministri militari e coi loro consulenti tecnico-giuridici. Vi sono dei militari colpevoli di tradimento perché sono passati al nemico, hanno servito il nemico, hanno preso le armi contro il loro paese, e per costoro non si richiede la competenza del Tribunale militare, essendo sufficiente la competenza della Corte speciale di assise. Ma, vi sono casi — e possono presentarsi particolarmente nell'Italia centrale e meridionale, più che in quella settentrionale — di intricate situazioni militari; casi di

comandanti di unità militari che, soprattutto, nel periodo dall'8 al 15 settembre, possono essersi trovati in condizioni discutibili dal punto di vista militare. Si tratta di esaminare qual'era la dislocazione delle loro forze e delle forze nemiche, cosa potevano fare, quali ordini avevano ricevuto. È il caso di alcuni processi svoltisi all'Alta Corte; uno davanti alla Corte di Napoli. È il caso dei processi che si dovrebbero svolgere, se si avessero a disposizione alcuni dei responsabili della capitolazione di Roma. In quei casi si è ritenuto necessario lasciare la competenza del Tribunale militare, per il particolare carattere militare delle indagini e del dibattito e che difficilmente può essere esaminato da giudici incompetenti in questioni militari.

Su richiesta del Presidente, chiarisce che il diritto di impugnazione da parte dell'Alto Commissario è stato introdotto perché l'Alto Commissario ha funzioni che corrispondono a quelle di un Procuratore generale dello Stato. Questa è infatti la figura dell'Alto Commissario per quello che si riferisce alle sanzioni: egli può iniziare il processo, fare arrestare, agisce come un Pubblico Ministero, ed allora il diritto d'impugnativa è una logica conseguenza delle sue naturali funzioni.

Su richiesta del Consultore Cappa, chiarisce che il diritto di impugnare la sentenza resa su conforme parere del Pubblico Ministero esiste anche nel diritto comune. D'altra parte questa facoltà non ha altra conseguenza che quella di rinviare il processo davanti alla Corte di cassazione, senza alcun intervento nei rispetti dell'autorità giudicante, e il rinvio alla Corte di cassazione significa rinvio ad un organo giudicante che, come quello di Milano, ha adempiuto il suo compito in modo esemplare, con un lavoro immane, con grande zelo ed ottimi risultati.

Alla proposta avanzata dal Presidente per la redazione di un testo unico, dichiara di essere favorevole, anche perché questo decreto, dato il modo in cui è stato elaborato, è redatto in maniera non soddisfacente dal punto di vista giuridico. Nel testo unico, inoltre, si potrebbero includere le norme di diritto sostanziale. Ma l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio sta già lavorando a questo scopo, e nella redazione del testo unico si potrà tener conto di tutte le osservazioni della Consulta, facendo un passo in avanti verso la normalizzazione definitiva, che sarà raggiunta, non in base ad un modesto decreto come questo del 5 ottobre, ma in base ad una legge organica e completa, che potrebbe com-

prendere anche la ricostituzione delle normali Corti d'assise, cui verrebbero a fluire tutti questi processi.

All'obiezione del Consultore Cattani che questo decreto è già in vigore, osserva, innanzi tutto in linea formale che la legge istitutiva della Consulta consente al Governo di emanare disposizioni legislative, di pubblicarle e in pari tempo di portarle alla Consulta; e per quanto riguarda la sostanza, che non si poteva sospendere nel Nord il funzionamento delle Corti d'assise straordinarie da cui dipende la pace politica, sociale e civile di quelle province, perché quelle Corti d'assise soddisfano esigenze giuste che stanno alla base della pacificazione democratica del Paese.

CATTANI, per fatto personale, tiene a chiarire che la sua protesta di ieri non era basata su considerazioni giuridiche, perché egli conosce la legge istitutiva della Consulta e sa bene quanto il Ministro ha ricordato; ma era una protesta di carattere politico.

BERLINGUER, relativamente all'attività della Consulta, ed anche per rispondere ai rilievi fatti dal Consultore Cattani, osserva che la dichiarazione pubblicata ieri dal Governo di voler convocare la Consulta in Assemblea plenaria per la discussione della legge sull'epurazione, rappresenta un omaggio alla Consulta, nel senso che il Governo intende chiedere il parere non solo delle Commissioni, ma anche di tutta l'Assemblea sui provvedimenti d'indole generale che meglio possono caratterizzare la politica del Governo e illuminare la pubblica opinione.

A coloro che, per svalutare l'attività della Consulta, affermano che i membri di questa, essendo di nomina governativa, hanno una limitata autonomia di critica e di controllo, risponde che la smentita alle loro asserzioni è nei fatti, perché ai lavori della Consulta partecipano anche elementi estranei alla coalizione governativa, elementi, anzi, di opposizione. D'altra parte, proprio ieri i rappresentanti di uno dei partiti che partecipano al Governo hanno pronunziato una protesta vibrata ed hanno assunto un deciso atteggiamento di opposizione contro un decreto che era stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, e quindi anche dai Ministri rappresentanti di quelle correnti che oggi si schierano all'opposizione o pronunciano vibrante proteste.

Sul ritardo da parte del Governo nella presentazione di questo decreto alla Consulta, ricorda i chiarimenti contenuti nella relazione e le parole dette ieri dal relatore Grieco, aggiungendo che la Consulta ha iniziato i suoi

lavori da circa un mese; le Commissioni competenti sono state convocate da pochi giorni; mentre la validità del decreto istitutivo delle Corti straordinarie di assise al Nord scadeva il 23 ottobre. L'attesa, da parte del Governo, del parere della Consulta avrebbe potuto significare paralizzare l'attività giudiziaria nel campo delle sanzioni contro il fascismo.

Questo inconveniente è increscioso, anche perché ha suscitato commenti, per fortuna infondati, a proposito dell'Alta Corte di giustizia che ha cessato di funzionare; ed egli tiene ad affermare, per quanto gli consta dalla modesta collaborazione che vi ha portato, che l'Alta Corte di giustizia era costituita da magistrati eletti ed esperti ed ha assolto in modo pienamente soddisfacente il suo compito in un'ora risolutiva per la vita del Paese. Ma questo inconveniente si è limitato ad un caso, perché tutti gli altri schemi di provvedimenti legislativi sono stati presentati tempestivamente alla Consulta, e in ogni caso deve essere segnalato, non nella forma della vibrata protesta pronunciata dal Consultore Cattani, ma come una raccomandazione al Ministro della Consulta affinché richiami l'attenzione del Governo per evitare il ripetersi dell'inconveniente.

I fatti poi hanno dimostrato che la messa in attuazione del decreto non ha impedito di discuterlo liberamente sotto tutti gli aspetti.

Le direttive di orientamento seguite sono sostanzialmente due: la necessità di dare unità legislativa a norme diverse in vigore in diverse regioni d'Italia, e la necessità di procedere rapidamente ad un'opera di disinfezione, che è condizione essenziale per la pacificazione, quale è auspicata dal Governo e da tutti i Consultori, a qualunque corrente politica appartengano.

La riserva del relatore Bettiol e l'atteggiamento di decisa opposizione del Consultore Cattani si sono polarizzate sulla necessità di non avere più giudici eccezionali, e di tornare alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in questa materia. Ma è stato pur soggiunto che con queste giurisdizioni speciali si torna ad un sistema fascista, ad un clima fascista. Ora questo raffronto non è né fondato, né giusto. Il fascismo promulgava ed applicava le sue leggi sul Tribunale speciale in un ambiente politico a partito unico, in un clima assolutamente diverso, che era di pace, in quanto esso sosteneva di avere all'interno il consenso generale, sicché non temeva allarmi o pericoli di agitazioni; men-

tre i provvedimenti attuali sono leggi di guerra, leggi di un dopo-guerra estremamente agitato e allarmante, nel quale la necessaria disinfezione non è stata ancora operata, e si assiste al risorgere di tendenze fasciste che devono essere repressi; leggi, del resto, emanate ed applicate in un clima di libertà, di controllo, e quindi di autonomia di giudizio anche da parte dei magistrati.

Vi era un impegno del Governo, per quanto generico, di far cessare l'attività delle Corti straordinarie di assise dopo sei mesi, ma i criteri politici ai quali hanno alluso i Ministri, e cioè la permanenza della necessità di provvedere ad una rapida disinfezione, ad una rapida punizione dei delitti fascisti, sono tali da consigliare il mantenimento dell'attuale sistema applicato al Nord. I dati forniti dal Ministro Togliatti, i richiami del Ministro Nenni alla celerità nell'opera di repressione, costituiscono elementi fondamentali, dai quali la discussione non può prescindere.

D'altra parte alle critiche, per quanto elevate e sensate, che si muovono a questo provvedimento, dovrebbero farsi seguire proposte concrete, intese soprattutto, a raggiungere, con la stessa celerità con la quale si propone di raggiungerla il provvedimento stesso, la finalità di disinfezione dalla criminalità fascista. E si dovrebbe precisare: si vuole tornare alle Corti di assise ordinarie? Si vuole tornare a quelle modificate con le due leggi che il Ministro Togliatti ha qui ricordato? Si vuole che queste Corti di assise siano composte come lo erano nell'ordinamento fascista, o che abbiano le giurie popolari prefasciste, la cui ricostituzione naturalmente richiederebbe una elaborazione notevole ed una perdita di tempo che creerebbe una paralisi di alcuni mesi nella punizione dei delitti fascisti? Oppure si consente che siano create delle Corti d'assise — poco importa se chiamate ordinarie o straordinarie, sezioni o non sezioni — presiedute da un magistrato e composte da quattro giudici popolari? O si vuole che vengano rifatte integralmente le liste dei giudici popolari o degli assessori, secondo un criterio che si crederà di prospettare? Insomma, si vuole sconfessare l'opera dei Comitati di liberazione, che per il passato, nel Nord e anche nel Centro e nel Mezzogiorno, hanno concorso alla formazione delle liste nelle quali i Primi Presidenti delle Corti d'appello hanno scelto gli elenchi degli assessori? Se si vuole ritornare ad un sistema dell'ordinamento fascista si dovrà vietare che partecipino ai giudizi delle

Corti d'assise gli assessori o i giudici popolari che erano stati scelti su elenchi presentati dai Comitati di liberazione tanto al Nord come al Sud? Il Consultore Caltani ha detto che, sotto il profilo politico, si deve fare in modo che a giudicare dei criminali fascisti non siano delle persone che possono essere ispirate da sentimenti di vendetta; si vorrebbe, cioè che i giudici popolari o gli assessori delle Corti d'assise non fossero né fascisti, né antifascisti. E' chi sarebbero, allora? E perché pensare che gli antifascisti debbano essere ispirati da odio personale?

Circa le critiche mosse ai poteri dell'Alto Commissariato, osserva che questo, se in principio aveva nella sua costituzione una prevalenza di tendenza politica, oggi ha assunto una prevalenza di tendenza giudiziaria, perché gli Alti Commissari sono dei magistrati. Se si dovesse seguire fino alle estreme conseguenze la tesi degli oppositori, si dovrebbe sostituire anche l'Alto Commissario per la punizione dei delitti fascisti, perché è un egregio magistrato di carriera, ma antifascista, in quanto era stato collocato a riposo per non aver voluto prendere la tessera del partito fascista. La verità è questa: o si sopprime l'Alto Commissariato o, se questo rimane, e nelle presenti condizioni, deve pure avere i conseguenti poteri, che consentano di promuovere l'azione penale e di impugnare con ricorso le sentenze.

Fa poi rilevare che l'Italia non è il solo paese che abbia istituito giurisdizioni speciali in periodi così gravi di trapasso. Anche paesi che hanno sofferto meno o per periodi più brevi, hanno fatto ricorso a queste giurisdizioni speciali, che sono organi necessari di trapasso. Si deve tener conto della necessità di assicurare una giustizia rapida. È forse per questa ragione che si è pensato di limitare ad un solo magistrato la partecipazione dei giudici togati alle Corti d'assise straordinarie e, contrariamente a quanto ha osservato il Ministro della giustizia, ritiene che sarebbe bene mantenere la disposizione dell'articolo 5 perché, per esperienza personale, crede difficile distaccare due magistrati per ciascuna Corte d'assise straordinaria.

Si compiace di constatare che a presiedere le Sezioni speciali sono chiamati anche magistrati di grado inferiore al quarto, perché questa innovazione realizza una sua vecchia proposta, fondata sulla fiducia nella sensibilità e nella preparazione dei giovani magistrati.

Circa la partecipazione di avvocati agli uffici di Pubblico Ministero, insiste sulla ne-

cessità di una giustizia rapida. Gli organi ordinari del Pubblico Ministero non possono svolgere le istruttorie con rapidità, per l'insufficienza dei quadri; onde la necessità di integrarli con avvocati, che esplicino però il loro compito sotto la direzione di un magistrato di carriera.

Non è tuttavia favorevole alla designazione di questi avvocati da parte dei Comitati di liberazione, e pensa che sia molto più opportuno che le designazioni vengano dai Consigli forensi. Ritiene anzi che si potrebbe tornare alla legge 3 maggio 1945, la quale stabiliva che questi avvocati fossero scelti dal magistrato in una lista di numero non superiore a 10, compilata appunto dai Consigli forensi. Né è favorevole alla sanzione prevista dal decreto per gli avvocati che si rifiutino di accettare questo incarico. È certo che per qualunque avvocato deve costituire un dovere civico concorrere all'opera di punizione dei delitti fascisti, ma saranno comunque sufficienti delle sanzioni disciplinari per richiamare gli eventuali renitenti al loro dovere.

Sul potere di archiviazione contesta che sia un istituto di tipica marca fascista, giacché nel Codice del 1913 vi era quanto meno un istituto analogo. Una ragione di questa archiviazione può essere quella politica cui ha accennato il Ministro Togliatti; ma vi è anche quella della celerità nella procedura, per cui sarebbe inutile appesantire il lavoro del Pubblico Ministero con istruttorie su denunzie che fin da principio appaiano assolutamente infondate. Comunque, per assicurare una maggiore garanzia introducendo un organo di controllo alle archiviazioni, suggerisce di attribuire al Presidente della Sezione speciale la facoltà di archiviare per decreto, su proposta del Pubblico Ministero, quei procedimenti che derivassero da una denuncia manifestamente infondata.

Circa il termine di 30 giorni fissato per la pronuncia della Commissione provinciale dall'ultimo comma dell'articolo 14, ritiene che questa rigidità non sia opportuna, perché può accadere che le indagini siano di natura complessa o debbano svolgersi fuori dell'ambito della provincia, ciò che potrebbe mettere nella necessità di scarcerare il denunciato, una volta scaduto questo termine fatale; cosa niente affatto opportuna.

Vi è poi nell'articolo 1 una attribuzione di competenza, che è nuova, ai Pubblici Ministeri presso le Corti d'assise straordinarie e alle stesse Corti d'assise straordinarie, cioè quella di istruire i procedimenti e giudicare

sui delitti di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 195, e cioè la ricostituzione del partito fascista, le attività fasciste che impediscano ed ostacolino con la violenza o le minacce l'esercizio dei diritti politici, ecc. Ritiene che si debba richiamare l'attenzione della Magistratura che sarà investita di queste funzioni sulla importanza delle funzioni stesse in un'ora in cui purtroppo si assiste ad un risorgere di criminalità fascista ed anche di ricostituzione talora di bande armate, perché la repressione a questo riguardo è stata sinora scarsissima e si può dire nulla. Ora, se è giusto che si possa usare clemenza contro i minori responsabili che mostrino con il loro atteggiamento attuale di volersi riadattare ad un clima democratico con tutta sincerità, si deve esser decisi nel fare giustizia contro quelli che tentano di inabissare di nuovo il Paese sotto quel regime che è stato causa di così paurosa rovina.

SOTGIU non ritiene di dover tornare sul tema delle osservazioni fatte sul terreno politico dal Consultore Cattani, poiché ieri il Consultore Vito Reale vi si è associato a nome di tutti i colleghi appartenenti alla Democrazia del lavoro. Solo aggiunge che tale adesione sta a significare spirito di collaborazione col Governo e di rafforzamento dell'opera del Governo, che si manifesta col desiderio di poter esprimere il proprio pensiero in ordine ai provvedimenti che il Governo intende prendere e all'opportunità che la Consulta sia consultata prima di promulgare provvedimenti importanti come quello attualmente in esame. E tale opportunità è d'altronde stata sottolineata oggi dalle dichiarazioni fatte dal Vicepresidente del Consiglio e dal Ministro Guardasigilli, che hanno aderito ad alcune delle più importanti osservazioni che alcuni Consultori hanno fatto su talune disposizioni del decreto.

Molte delle riserve mosse a questo provvedimento gli sembrano suscitate da alcune affermazioni fatte nella relazione del Governo, là dove è detto che il provvedimento stesso tende ad attuare una radicale riforma di tutta la materia legislativa riguardante la punizione dei delitti fascisti. Ciò aveva fatto ritenere che questo decreto si proponesse di creare una piattaforma stabile per la punizione dei delitti fascisti; il che, invece, non è. Il Ministro Guardasigilli, infatti, ha comunicato che è in preparazione, e si spera di portarla tra poche settimane all'esame del Consiglio dei Ministri, la riforma della giuria.

TOGLIATTI, *Ministro di grazia e giustizia*, avverte che il Consiglio dei Ministri

è stato unanime nel dichiarare che non appena sarà attuata questa riforma, si faranno decadere tutte le misure eccezionali che siano state prese fino a quel momento.

SOTGIU, poiché gran parte dell'allarme era stata determinata da quell'impropria espressione della relazione, ed oggi viene chiarito che questo decreto risponde alla necessità in cui il Governo si è trovato, per lo scadere del termine, di non interrompere l'opera di punizione dei delitti fascisti, si tratta di vedere se la via che è stata scelta sia la più idonea, ed egli ritiene che meglio sarebbe stato prorogare di qualche mese la legislazione in vigore; salvo a procedere poi, attraverso la ricostituzione delle normali Corti d'assise, a quella riforma definitiva che in questa materia il Governo si propone.

Non crede che i dati forniti dal Ministro della giustizia circa l'attività veramente esemplare delle Corti straordinarie siano quelli che sarebbero occorsi, perché nessuna discussione è possibile, né sulla efficienza e l'autorità delle Corti straordinarie del Nord, né sul fatto che nessun altro mezzo di giustizia avrebbe adempiuto alle esigenze proprie di quella determinata situazione e di quel determinato clima storico. Quello che rende perplessi, in ordine alla opportunità di questo decreto legislativo, è l'estensione di organi e di procedure che erano necessarie al Nord a quelle regioni d'Italia in cui lo stesso clima e la stessa situazione storica non si erano verificate. E quando si dice che la ragione precipua di questo decreto sta nella necessità dell'unificazione, egli pensa che a questa esigenza di unificazione tutti debbano obbedire, ma in quanto l'unificazione porti alla normalizzazione. Che, se non era possibile unificare in tutta Italia, nel senso della normalità, le procedure penali, allora si sarebbe dovuto lasciar sussistere l'eccezionalità delle norme che presiedevano alla amministrazione della giustizia nell'Italia del Nord ed in alcune provincie dell'Italia centrale ove la necessità la imponeva, ma non estendere oggi tale norma eccezionale al resto dell'Italia, propria allo scadere del termine previsto nella scorsa primavera dal Governo per poter pervenire alla normalizzazione.

Così, l'esigenza di una maggiore speditezza, che avrebbe dettato questo provvedimento, è profondamente sentita e tutti desiderano che si realizzi; ma non è affatto necessario che ad essa si pervenga attraverso le disposizioni di questo decreto, perché a questo scopo bastava ridurre i termini ed as-

segnare alle Corti d'assise un maggior numero di sezioni. Si deve perciò tendere al ritorno alla giuria popolare — che trae le sue origini proprio della necessità politica di affidare ai cittadini il giudizio dei reati politici — col che soltanto potrà parlarsi di una vera normalizzazione. Ed è bene affrettare questo ritorno, perché non solo le Corti di assise straordinarie, ma anche le Corti di assise ordinarie indubbiamente non funzionano come dovrebbero e come potrebbero se si ricostituissero con le giurie popolari. Che poi il ritorno alla giuria popolare implichi un problema complesso e la sua attuazione richieda del tempo, potrà essere anche vero; ma quanto più presto si inizierà il lavoro per la riforma tanto prima si giungerà a realizzarla.

Il decreto in discussione si impernia in sostanza sulla estensione delle Corti di assise straordinarie dal Nord al Sud, e la sola innovazione sostanziale che introduce è la soppressione dell'Alta Corte di Giustizia. Sulla composizione di queste Corti d'assise straordinarie egli non è completamente d'accordo col relatore Bettiol circa l'opportunità che elementi politici non vi partecipino, perché la serenità del giudice non consiste nell'essere egli privo di un pensiero politico: il giudice è tale, se nel momento in cui si asside sulla poltrona di giudice si sveste della sua passionalità umana, se ha le facoltà morali e intellettuali indispensabili per questa specie di divisione della sua personalità. Non crede sia espressione felice quella di chi ha detto che i giudici delle Corti di assise straordinarie non devono essere scelti fra gli antifascisti perché se non si debbono scegliere né fra i fascisti né fra gli anti-fascisti, si dovrebbe ricorrere evidentemente ad una categoria di « giudici qualunque ». Se questo non può essere, non si può biasimare la disposizione per la quale l'indicazione dei giudici viene demandata ai Comitati di liberazione. Vale qui il concetto politico espresso dal Vicepresidente del Consiglio, circa la maggiore autorità che da questa scelta deriva alle Corti, autorità per la quale sono stati tranquillamente accolti quei verdetti di mittezza che altrimenti in Alta Italia non sarebbero stati rispettati. Altrettanto però non può dirsi per l'Italia centrale e meridionale, perché non è detto che quell'alone di autorità morale che circonda i Comitati di liberazione nell'Alta Italia, li circonda anche in tutte le province dell'Italia meridionale e insulare, ove invece la designazione dei giudici fatta dai Comitati di liberazione potrebbe far sospettare un criterio

di faziosità a quelle popolazioni tese in una aspirazione di giustizia, e che della giustizia hanno un sentimento religioso.

Né si deve dimenticare l'applicazione pratica della legge. Non più tardi di ieri alla sede di un partito è pervenuta una circolare del Comitato di liberazione, con cui si chiede la designazione di 30 nomi da sottoporre al presidente del Tribunale, e questo criterio per cui i giudici popolari delle Corti d'assise sono scelti dai partiti in ragione di un sesto per uno non conferisce nelle piccole province autorità morale all'altissima funzione delle Corti, che è nello spirito e nella volontà del legislatore. Perciò ritiene che questo criterio debba essere almeno temperato nel senso che i presidenti di Tribunale, siano sovrani nella scelta e possano scegliere cioè anche all'infuori dei 200 membri designati dal Comitato di liberazione.

Riconosce l'opportunità di creare un ufficio apposito del Pubblico Ministero e si augura che questo criterio sia seguito dal Guardasigilli in linea più generale, nella riforma dell'ordinamento giudiziario, poiché i giudici demandati anche normalmente alle Corti di assise richiedono, da parte dei magistrati che li istruiscono, qualità tecniche speciali, per cui pensa che il germe contenuto in questa disposizione del decreto in esame debba essere coltivato.

Non vede alcuna difficoltà a che degli avvocati partecipino a questa attività istruttoria e dibattimentale, ed è favorevole alla proposta che la loro designazione sia demandata al Consiglio dell'Ordine e che sia eliminato il richiamo fatto, nell'articolo 7, alla sanzione di cui all'articolo 366 del Codice penale, per quanto ritenga che in realtà il magistrato che dovesse giudicare un avvocato per il solo fatto di non aver voluto assumere l'ufficio di pubblico ministero, dovrebbe assolverlo, perché l'articolo 366 richiede estremi che non si potrebbero ravvisare nella specie.

Per ciò che riguarda l'archiviazione, ritiene fondate le ragioni addotte dal Guardasigilli in una situazione speciale, in cui è facile anche la delazione interessata e non rispondente a verità di fatto, conferire questa facoltà può, eccezionalmente, essere opportuno. Né eventuali influenze e pressioni esterne sarebbero evitate col solo fatto di sostituire l'archiviazione col proscioglimento da parte del giudice istruttore. Il problema è di educazione politica, di senso di responsabilità, e le pressioni esterne sulla magistratura non si impediscono con disposizioni di legge, ma solo con l'esercizio della

libertà di critica e con l'educazione politica che deve essere la premessa di qualsiasi legge.

Non crede possa lasciarsi senza osservazione il meccanismo tecnico della legge, che ha pure la sua importanza.

Trova infelice la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 3, perché è troppo generica e non precisa quali siano le questioni che implicano un giudizio di carattere militare. Soprattutto manca nell'articolo 3 la statuzione dell'organo che ha la facoltà di decidere (in istruttoria o in giudizio?) se il fatto implichi una questione militare e quindi la competenza debba essere attribuita ai Tribunali militari, se, cioè, questo rientri tra le facoltà del Pubblico Ministero, o, come sarebbe più esatto, se si debba attendere il dibattimento per vedere se il giudice non sia in grado di giudicare, perché vi sono questioni che implicano un giudizio di carattere militare.

Trova opportuna la riduzione dei termini, che risponde all'esigenza della celerità, ma domanda se tale riduzione valga anche per i termini di custodia preventiva, trascorsi i quali è automatica la scarcerazione; e osserva che, mentre ci si è ispirati in tal modo alla necessità di accelerare i tempi, il decreto eleva poi da 3 a 5 giorni il termine normale per l'impugnativa del Pubblico Ministero, creando per questo una ingiustificata situazione di privilegio. A questo proposito osserva che il Codice di procedura penale Rocco, in difformità di quanto disponeva la precedente legislazione di procedura democratico-liberale, non faceva obbligo al Pubblico Ministero di notificare il gravame all'imputato, il che dava luogo a gravi inconvenienti a danno dell'imputato, il quale, assolto magari con formula piena, veniva a volte a sapere in seguito, improvvisamente, di essere stato condannato dalla Corte d'appello o dalla Corte di cassazione, senza aver avuto alcuna conoscenza dell'impugnazione contro di lui proposta. Propone quindi che si colga l'occasione di questo decreto per aggiungere, là dove si dà facoltà al Pubblico Ministero o al Procuratore generale o all'Alto Commissario di proporre gravame, che l'impugnazione debba essere notificata all'interessato.

Ritiene del tutto fuori di luogo le disposizioni contenute nel decreto per quanto riguarda la revisione e la grazia, perché solo quando c'è una sentenza passata in giudicato l'interessato che ne abbia il diritto può proporre l'istanza di grazia o di revisione.

Circa i poteri dell'Alto Commissariato, concorda col Consultore Berlinguer che il problema primo è quello di mantenerlo o non mantenerlo; osserva, tuttavia, che esula dall'attuale discussione. Poiché si parla di unificazione di organi e di procedure, pensa che si potrebbe forse cominciare con l'unificare l'esercizio dell'azione penale e togliere all'Alto Commissariato, non la facoltà di promuovere le necessarie inchieste ed accertamenti, o di denunciare il prevenuto all'autorità giudiziaria normale o alle Sezioni speciali, ma la facoltà di promuovere l'azione penale, che è uno dei più gelosi poteri che lo Stato affida all'ufficio del Pubblico Ministero, col che, mentre si eviterebbe una pericolosa confusione di poteri, non si verrebbe a menomare l'importanza dell'Alto Commissariato e la sua funzione, perché questo potrà portare davanti agli uffici competenti del Pubblico Ministero tutte le richieste e deduzioni che riterrà fare nell'interesse del Paese. Il diritto di impugnazione dell'Alto Commissario seguirà la sorte di quello che sarà deciso su questo punto.

Sull'articolo 14, che assegna a determinati uffici la facoltà di ordinare l'immediato arresto dei fascisti pericolosi indicati nel primo comma dell'articolo 3, propone che si tolga tale facoltà al questore.

Il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 14 gli sembra sufficiente, anche perché il giudizio è preceduto da quelle indagini che debbono giustificare la denuncia e l'arresto; piuttosto ritiene che sarebbe necessario stabilire che, trascorsi i 30 giorni, si impone la scarcerazione.

Altre osservazioni di dettaglio si riserva di fare durante la discussione degli articoli.

(A questo punto i Ministri Nenni e Togliatti lasciano la sala)

COMANDINI osserva che talune critiche colpiscono, non il decreto in sé e per sé, ma addirittura i criteri generali che hanno informato il principio della repressione dei delitti fascisti.

Su alcune critiche mosse al decreto consente, ed anzi se ne è fatto espressione *ante litteram* quando, comunicando ai Ministri competenti un ordine del giorno, ha chiesto che fossero modificate le due norme relative alla partecipazione degli avvocati all'ufficio del Pubblico Ministero, sui quali punti i Ministri hanno consentito e sembra consentano unanimemente le Commissioni. Le altre critiche relative ai criteri generali, si possono riassumere nel concetto che il giudice deve

essere *au-dessus de la mêlée*. Concetto esatto; ma occorre rendersi conto della necessità di misure eccezionali quando si tratta di rimettere sulla via diritta la giustizia che ne è stata deviata; senza di che si toglierebbe il fondamento a qualsiasi norma repressiva dei delitti fascisti. Se non si assicurano alla giustizia organi che esprimano adeguatamente le esigenze che la legge hanno ispirato, non si otterrà un serio funzionamento della giustizia stessa. Quando si dice che i giudici non debbono essere né fascisti né antifascisti, si dice qualche cosa che è al di fuori della possibilità pratica. Dire che sono partigiani i giudici antifascisti quando giudicano di delitti politici è come dire che sono partigiani i galantuomini quando giudicano delitti di delinquenti comuni.

Condivide pertanto l'opinione che queste magistrature speciali siano mantenute ed estese all'Italia centrale e meridionale.

Circa il potere di archiviazione, osserva che non è un istituto del Codice Rocco, perché l'articolo 379 del Codice di procedura penale del 1913, al secondo capoverso, dava pure al Pubblico Ministero questa facoltà, anche se esprimendosi in forma diversa.

(La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17)

CAPPA osserva che la discussione finora svolta ha dimostrato come bene avrebbe fatto il Governo a sottoporre precedentemente il progetto all'esame e giudizio della Consulta perché, con questo, avrebbe potuto evitare degli errori ed avrebbe probabilmente eliminato l'agitazione e il malcontento che il decreto ha provocato in larghi strati del Paese e, forse, avrebbe potuto raggiungere un punto d'incontro e di accomodamento fra le tesi opposte che si sono scontrate.

Ritiene sbagliato il punto dal quale si è partiti per la repressione dei reati fascisti. Gli inconvenienti di diritto sostanziale come di diritto procedurale dipendono dal fatto di aver voluto passar sopra il principio fondamentale della non retroattività della legge penale. Inoltre, l'eccessiva preminenza data all'elemento politico ha snaturato l'ordinamento processuale, accentuando nei giudici il risentimento politico, a tutto danno della giustizia. Malgrado l'affermazione dei Ministri Nenni e Togliatti, secondo cui questi decreti hanno evitato che maggiori ingiustizie fossero compiute, purtroppo il fattore politico ha fatto sì che non sempre una vera giustizia sia stata resa e molte volte sia

stato turbato l'esercizio della giustizia anche nelle aule dei Tribunali. Ne è venuto fuori, con questa procedura, un ibrido che non è strettamente politico e che, mescolato al giudiziario, rappresenta una giustizia non soddisfacente; mentre, se fin dal principio si fossero colpiti, in base al Codice penale, i delinquenti fascisti, nel 90 per cento dei casi si sarebbe ottenuto lo stesso risultato, col vantaggio che oggi non si avrebbero persone che si atteggiavano a vittime politiche e che, continuando il tono assunto dall'opinione pubblica, tra qualche mese saranno considerate vittime politiche. Si sarebbe potuto colpire i reati fascisti nella loro quasi totalità e, con una interpretazione autentica del principio *contra non valentem agere non currit praescriptio*, si sarebbero sottoposti anche i reati avvenuti nel ventennio fascista al giudizio di una magistratura giustamente severa e una revisione dei processi fatti in condizione di legittima suspicione avrebbe completato l'opera della giustizia, dando al Paese l'impressione che non si irrogavano pene attraverso le passioni politiche del momento e, ad un tempo, una sensazione imponente di quanto di criminalità il fascismo aveva in sé, dato che molti dei condannati sarebbero stati proprio membri dell'ex Governo.

Comunque, oggi occorre tornare alla normalità. Oggi l'opinione pubblica non è più quella di tre mesi fa ed anche dalle parole del Consultore Berlinguer risulta che altri sentimenti, altre correnti ed un senso di malessere si diffondono nel Paese. In parecchie provincie d'Italia si manifestano correnti che già incominciano a criticare quello che avviene, e il Governo, che è l'espressione di tutti i partiti e che indubbiamente desidera la rinascita del Paese, deve fare tutto quello che è possibile per eliminare queste speculazioni, e deve cercare di eliminarle specialmente sul terreno giudiziario, abolendo le forme speciali di giurisdizione.

Se si voleva unificare la procedura, si poteva farlo attraverso le Corti d'assise ordinarie, mentre questo decreto estende una magistratura speciale al Mezzogiorno d'Italia, dove non è mai esistita. Se non si possono fare paragoni con i tribunali speciali del fascismo — ma il nome è precisamente lo stesso — l'uomo della strada questo riavvicinamento lo fa, e si deve tener conto della opinione della gran massa del popolo, che non è iscritta ai partiti e non partecipa vivamente alla vita politica.

Giacché è in programma la ricostituzione delle Corti d'assise ordinarie, non era neces-

sario estendere oggi improvvisamente le Corti d'assise straordinarie anche all'Italia meridionale. Il Governo poteva pensar prima alla scadenza del termine o almeno poteva, con un provvedimento provvisorio, prorogare di qualche mese o di qualche settimana la scadenza, provvedendo contemporaneamente a normalizzare nel modo più organico possibile l'amministrazione della giustizia. Se le Corti d'assise ordinarie non possono espletare tutto questo lavoro, si potevano creare delle Sezioni aggiunte delle Corti d'assise ordinarie, e stabilire che il Presidente demandasse alle Sezioni aggiunte particolarmente i procedimenti contro i fascisti. Mancavano gli uffici del Pubblico Ministero; e si potevano chiamare degli avvocati per istruire questi processi.

Ricorda che lo stesso Ministro della giustizia ha ammesso che il testo è molto infelice; che il relatore Grieco ha dichiarato di essere favorevole a molti ritocchi e che il relatore Bettiol ha mosso fondate e giustificate critiche al testo, come altre ne ha mosse, dal punto di vista tecnico, il Consultore Berlinguer.

Un punto ha particolarmente urtato la suscettibilità giuridica e morale del relatore Bettiol; è quello in cui si demanda ai Comitati di liberazione nazionale la scelta dei giudici, a sei mesi di distanza dall'unificazione del nostro Paese. Nell'attuale tragica situazione di bilancio, di una guerra perduta e di venti anni di fascismo, quando bisognerebbe tendere all'unione degli animi di tutti gli italiani, si vogliono nominare giudici delle persone che meritano bensì tutto il rispetto, perché hanno combattuto e sofferto, ma che potrebbero fare la parte civile, non il giudice! Se anche, nei primi tempi di reazione della coscienza di tutto il popolo, si poteva arrivare a questo, dato che non esistevano autorità costituite che potessero creare le liste dei giudici, a sei mesi di distanza, quando queste autorità esistono, non si può attribuire a quei Comitati una personalità giuridica che non hanno ed una capacità che non può esser loro riconosciuta.

Dichiara perciò di sentire avversione a questa legge, che non si traduce, del resto, in opposizione politica al Governo, per farlo cadere; idea da cui rifugge. Ma il Governo, e specialmente i due Ministri competenti, ha avuto torto a mettersi in queste condizioni, perché la solidarietà governativa non può portare, anche i più disciplinati collaboratori del Governo, ad ammettere, contro la loro coscienza, che siano nominati giudici uomini

che giudici non possono essere. Si deve lasciare al Presidente della Corte di appello, che non può essere sospetto, la nomina dei giudici per le Sezioni aggiunte in base alla legge Tupini che, rinnovando la formazione degli assessori di Corte di assise, dice che « devono essere persone di specchiata probità morale e politica »; cioè, devono dare la maggiore garanzia che politicamente sono consoni alle direttive attuali e alla volontà collettiva del Paese.

Per la designazione degli avvocati che devono far parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, gli sembra sia condivisa l'idea che debba essere demandata ai Consigli dell'Ordine, che si stanno ricostituendo in tutte le città d'Italia, e che sceglieranno tra persone di « specchiata probità morale e politica » le quali, poi, saranno nominate dal Presidente di Corte di appello.

Ricorda che il Governo, quando ha istituito la Corte di assise straordinaria, si è impegnato a ritornare, entro sei mesi, ai giudici naturali; ma poi ha fatto come faceva il Governo fascista, che ha più volte prorogato la legge sul Tribunale speciale e nessuno può assicurare che tra un anno non saremo daccapo, perché il Ministro non ha detto quanti saranno i nuovi giudizi che verranno istruiti. Gli sembra, che un punto di accordo su tutte le questioni si potrebbe trovare; e ciò sarebbe anche nell'interesse del Governo, il quale ha annunciato che la nuova legge per l'epurazione sarà portata all'esame della Consulta. Se non vuole accettare la proposta, che sembrerebbe più giusta, di demandare a Sezioni aggiunte delle Corti di assise tutti questi processi, per lo meno accetti gli emendamenti per cui il decreto potrà offrire garanzia di giustizia e non urtare contro la coscienza di cittadini giuristi ed anche cristiani, non fomentare quel malcontento e quel risorgere del fascismo, contro cui occorrerebbero nuove leggi speciali.

CRISPO richiama gli schiarimenti dati dal Vicepresidente del Consiglio e dal Ministro della giustizia, secondo cui il numero notevole di processi da definire, spiegherebbe questo decreto e soprattutto l'articolo 22, il quale viola, evidentemente, l'impegno contenuto nell'articolo 18 della legge 22 aprile 1945, prorogando ancora per un anno l'applicazione della legislazione eccezionale.

Sul terreno giuridico osserva che questo è criterio meramente contingente e non può spiegare in alcun modo la proroga di una legge eccezionale. Si sarebbe dovuto, per lo meno, dimostrare — ciò che egli nega — che

oggi permangono il clima o i motivi che determinarono alle origini una legislazione eccezionale che, come tale, è innegabilmente una legislazione provvisoria.

L'estensione all'Italia meridionale della legge eccezionale si spiegherebbe con la prospettata lentezza dei procedimenti; ma egli non crede che questo motivo possa giustificare questo odioso anacronismo; perché in quella parte del territorio italiano dove fino ad oggi esplica le proprie funzioni una magistratura quasi ordinaria, per i pochi reati fascisti che è chiamata a giudicare, rappresenterebbe un vero e proprio anacronismo la introduzione di una legislazione speciale.

L'affermazione del Vicepresidente del Consiglio, secondo cui il Governo con questo decreto si è sforzato di avviare il Paese verso la normalizzazione, non risponde in alcun modo a verità: anzi, esso ha accentuata la ingerenza del potere politico nella funzione della giustizia. Infatti, il decreto 27 luglio 1944 istituiva, soltanto per i delitti di cui all'articolo 3, l'Alta Corte di giustizia; ma, per tutti gli altri delitti, la competenza era regolata dalle norme ordinarie di competenza; e per i reati di competenza della Corte di assise, questa veniva composta, in base al decreto 6 agosto 1944, con due magistrati e cinque giudici popolari e la nomina dei giudici veniva fatta dal Presidente della Corte di appello. Oggi, demandando la nomina dei giudici popolari ai Comitati di liberazione nazionale, si accentua l'ingerenza del potere politico nella funzione giudiziaria; si ha, cioè, una accentuazione antidemocratica di questa legislazione eccezionale. Così la legge 26 aprile 1945, per il delitto di attività tendente a ricostituire il partito fascista, contemplava la competenza della Corte di assise, per la formazione della quale rinviava all'articolo 4 del decreto 27 luglio 1944 e per esso all'articolo 1 del decreto del 6 agosto 1944, per il quale la Corte di assise, quando deve giudicare i reati preveduti all'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 1944, era composta di due magistrati e di cinque giudici popolari per i quali era richiesto soltanto di non aver appartenuto al partito fascista e di non aver svolto attività fascista. E ancora il decreto del 3 maggio 1945, che ammetteva la possibilità di affidare ad avvocati attività istruttorie, stabiliva che questi avvocati dovessero essere designati dal Consiglio dell'Ordine, quindi nell'ambito dell'Albo formato dal detto Consiglio. La realtà, dunque, non è che si tenda alla democratizzazione della giustizia, o il problema che si pone è

se possano avere i Comitati di liberazione nazionale una ingerenza ingiustificabile, in funzioni per le quali non sono stati costituiti. Occorre dunque tornare al decreto del 6 agosto 1944, che si limita ad escludere dalla formazione delle Corti straordinarie d'assise coloro che abbiano appartenuto al partito fascista o svolto attività fascista, e qualora questo decreto debba ricevere l'approvazione della Consulta, deve essere escluso che i Comitati di liberazione nazionale possano concorrere a indicare i nomi dei componenti la Corte d'Assise.

Sulla composizione dell'ufficio del Pubblico Ministero che, così com'è costituito nella legge, gli appare organismo ibrido, osserva che tra magistrato ed avvocato deve farsi, ai fini della funzione che essi dovrebbero esser chiamati a svolgere, una necessaria distinzione, perché essi hanno mentalità diverse; il che basterebbe per negare che l'avvocato possa essere chiamato a svolgere la funzione di pubblico ministero. E, a proposito del requisito richiesto della specchiata moralità e dell'indiscussa capacità, nota che i chiamati, o saranno avvocati senza cause, e non daranno alcun affidamento, o saranno avvocati militanti, e non potranno essere sottratti alla loro professione anche se si voglia far loro un dovere di accettare l'immissione nell'ufficio del Pubblico Ministero. Sul terreno della realtà l'avvocato chiamato a dare il proprio contributo all'organo della giustizia è tenuto a soggiacere a questa forma d'imposizione, con relative sanzioni, certamente non presterà volentieri l'opera propria. E poi, vi possono essere avvocati che svolgano un'intensa attività politica, e il Comitato di liberazione nazionale, potrebbe senz'altro eliminarli dalla politica chiamandoli ad assumere le funzioni di organo di pubblico ministero. Tutto, insomma, induce a non consentire l'immissione di avvocati nell'ufficio del Pubblico Ministero.

A proposito dell'Alto Commissariato, rileva essere innegabile che, ove gli sia attribuita l'iniziativa di promuovere l'azione penale, esso deve anche avere tutte le funzioni del Pubblico Ministero. Ma non ritiene che debba porsi l'Alto Commissariato in una posizione prevalente su quella del Pubblico Ministero, perché la prevalenza dell'elemento politico sopraffarebbe i criteri di giustizia a cui si deve informare il Pubblico Ministero.

Sul terreno pratico non comprende nemmeno perché al Pubblico Ministero, per l'eventuale gravame contro la sentenza di proscioglimento, siano assegnati cinque giorni, men-

tre all'Alto Commissariato ne sono concessi trenta. Tale diversità non si spiega col fatto che, mentre il Pubblico Ministero partecipa al dibattimento, l'Alto Commissariato, che non vi partecipa, ha necessità di studiare il processo per poter interporre gravame; perché la norma di procedura vigente al Pubblico Ministero concede appena tre giorni dalla data di comunicazione della sentenza.

Osserva ancora che la norma relativa al rinvio del giudizio alla competenza del Tribunale militare è imprecisa, e anche dal punto di vista tecnico malamente formulata, e passa a considerare l'articolo 14 che non configura un reato, ma una condotta di « malcostume fascista », e si presta ad interpretazioni soggettive, onde è molto pericoloso consentire in questi casi il potere di arresto. Ritiene che, demandato il giudizio su questa condotta alle Commissioni provinciali, solo queste, ove ritenessero fondata la denuncia in base agli elementi accertati, potrebbero far luogo all'arresto per l'esecuzione dei provvedimenti contemplati. E circa il termine di trenta giorni per la decisione, osserva che la legge precedente stabiliva il termine di venti giorni per evitare situazioni ingiuste in caso che l'accusa fosse infondata.

Richiama infine l'attenzione sull'articolo 9, a proposito del rito per direttissima consentito nei casi in cui il Pubblico Ministero ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, e sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale poiché il giudice che si trova di fronte ad una citazione di rinvio a giudizio per direttissima deve indubbiamente supporre che sia stata già raggiunta una prova esauriente sulla colpevolezza dell'imputato, ritiene che si debba modificare questa disposizione.

ALTAVILLA, come espressione sintetica del pensiero suo e dei suoi colleghi liberali, propone il seguente ordine del giorno:

« La Consulta nazionale,

ritenuto che è diritto di ogni cittadino di essere giudicato dai suoi giudici naturali,

che la situazione politica del paese richiede un ritorno alla vita normale e comunque non giustifica il procrastinarsi di magistrature straordinarie,

esprime parere contrario al decreto legislativo 5 ottobre 1945, tardivamente sottoposto al suo esame, e invita il Governo a sospenderne l'esecutorietà »

Svolgendo l'ordine del giorno, dichiara che i Consultori liberali, nel presentarlo si in-

spirano a due criteri di carattere generale: uno di metodo, che attiene alla dignità della funzione della Consulta; e d'altro di sostanza che si riferisce al contenuto del provvedimento.

Si è voluto fare apparire il provvedimento come una specie di schema portato all'esame della Consulta per eventuali riforme o modifiche, mentre invece si tratta di un decreto già in attuazione, come appare, del resto, dalla stessa relazione ministeriale in cui si domanda alla Consulta il suo « parere successivo », accennando a possibili modificazioni, che non possono invece essere apportate appunto perché si tratta di un provvedimento già in esecuzione. Il Partito liberale si irrigidisce in questo ordine del giorno perché nella procedura seguita dal Governo sia per il provvedimento in esame che per quello sulla epurazione, esso vede una mancanza di riguardo alla Consulta, un metodo che snatura la funzione della Consulta, la quale è chiamata a collaborare con il Governo nella formazione dei provvedimenti legislativi e non a dare il proprio parere su provvedimenti già formati e già in esecuzione.

Ricorda come già sia stato osservato che l'estensione delle Corti speciali al Mezzogiorno d'Italia mostra che la reale ragione di essere del decreto è quella di prorogare una procedura eccezionale nel tempo e nello spazio; né le dichiarazioni dei Ministri hanno soddisfatto la coscienza dei Consultori circa l'opportunità o meno di tale estensione, e particolarmente nello spazio, cioè nel Mezzogiorno d'Italia. Senza voler fare confronti tra la situazione dell'Alta Italia e quella del Mezzogiorno, non può non rilevare che il Mezzogiorno non aveva alcun bisogno di questo provvedimento, e che, a distanza di molto tempo dalla sua liberazione, applicargli, soltanto per una questione di unificazione, questo decreto significa mortificare una parte del paese che tale trattamento non merita.

Desidera chiarire il suo pensiero affermando che, se al Governo partecipano anche uomini del Partito liberale, non per questo i Consultori liberali possono considerarsi, vincolati ad una decisione presa all'unanimità dal Governo. Se, per non creare una discrasia fra uomini di Governo liberali e Consultori liberali, questi ultimi dovessero rinunciare oggi alla critica, la Consulta stessa non avrebbe ragione di essere. Quello che ora avviene deriva dal metodo seguito dal Governo, il quale, se avesse sentito il bisogno di interpellare precedentemente i partiti, avrebbe saputo quale era il pensiero dei liberali: e

così non si sarebbe verificato il contrasto che si nota anche nel campo della democrazia cristiana. I Consultori liberali insorgono dunque contro un difetto fondamentale di metodo, affinché la Consulta abbia la sua vera funzione democratica. Essi, dichiarando di essere contrari al provvedimento, non vogliono fare una manifestazione politica, che faranno solo se lo riterranno opportuno; in questa sede esprimono semplicemente un giudizio di carattere tecnico, che vuole essere di riprovazione alla procedura usata dal Governo nei confronti della Consulta e di disapprovazione del provvedimento sottoposto al parere delle Commissioni.

LUCIFERO osserva che la relazione Grieco ha messo in luce il vero carattere del decreto in esame, affermando che si tratta di una legge politica la quale persegue scopi politici, attraverso Corti speciali in cui l'elemento non togato, di partito, prevale su quello togato, e, poiché una legge penale non può essere eternamente una legge politica, dichiara che, a suo avviso, le Commissioni debbono esprimere parere sfavorevole allo spirito del decreto, senza entrare nel merito degli articoli, perché, condannato lo spirito, è condannata la legge.

Non ritiene esatta l'opinione che questo provvedimento si limiti a derogare al Codice di procedura penale solo per quanto attiene alla formazione delle Corti di assise, il potere di archiviazione, la duplicità del Pubblico Ministero, l'intervento di questo nelle rinnovate commissioni per il confino di polizia, investono tutto il sistema della procedura penale normale con un rivolgimento molto più profondo di quello che può sembrare in apparenza. Né i fatti giustificano comunque questo rivolgimento, soprattutto di fronte ad un Governo che aveva assunto il preciso impegno di sopprimere le procedure speciali ad una determinata scadenza, mentre oggi vuole prorogarne la durata per un altro anno e, con la motivazione di unificare le varie procedure, ne crea una nuova, con la prospettiva possibile, per di più, di un'altra proroga quando quest'altro anno di regime eccezionale sarà terminato.

Di più, questo decreto attribuisce la funzione di designare i giudici ai Comitati di liberazione che, mentre finora sono stati organi consultivi, più o meno discussi, a carattere quasi privato, divengono enti di diritto pubblico, senza che comunque sia spiegato donde essi traggano veste giuridica, e, più ancora, senza che possa comprendersi per quale ragione gli antifascisti che hanno

combattuto per la libertà senza avere aderito ai Comitati di liberazione vengano esclusi da quella funzione, con una discriminazione inammissibile fra cittadini e cittadini.

Afferma che l'unico modo per accelerare il processo di defascistizzazione è il ritorno alla normalità, che è un assoluto imperativo giuridico e, ad un tempo, una necessità politica, perché un pericolo esiste oggi in Italia, il pericolo della reazione fascista, a cui questi sistemi non fanno altro che dare argomenti e rafforzarla.

Accenna ai disastrosi effetti che avrebbe nell'Italia meridionale, che non ha compiuto certe esperienze e quindi non sente certe necessità, il veder comparire questa nuova forma di magistrato, che non vi è conosciuta e che non è nella sua tradizione. Aderisce quindi all'ordine del giorno Altavilla e conclude richiamandosi al diritto romano, che l'Italia ha insegnato al mondo ed in cui fermissime erano le garanzie per il colpevole. Un colpevole condannato con tutte le garanzie, di fronte all'opinione pubblica, non rivestirà mai il carattere di martire politico, e, se questa condanna con garanzia sarà illuminata dalla carità cristiana, anche questo non sarà un male per l'avvenire d'Italia.

RUBILLI intende limitare le sue osservazioni ai punti fondamentali del decreto.

L'innovazione precipua che questo porta sui precedenti concerne l'organo giudiziario e deve richiamare l'attenzione delle Commissioni, perché se esse non accettano questa fondamentale innovazione, diventa inutile scendere ai dettagli. Su questo punto egli, per quanto condivide il concetto fondamentale del Consultore Altavilla di cui ha sottoscritto l'ordine del giorno, non può condividere l'idea che debbano permanere in vigore due leggi, una per l'Italia settentrionale ed una per l'Italia meridionale. Se le condizioni dell'Italia settentrionale sono oggi diverse da quelle dell'Italia meridionale, ciò può importare soltanto che nell'Italia meridionale, o non si avranno processi o se ne avranno ben pochi, mentre se ne avranno molti di più nell'Italia settentrionale; ma non perciò dovranno essere in vigore due leggi. Quindi il concetto della unificazione della legge è sostanzialmente giusto.

Giusto pure il concetto della celerità come il mezzo più idoneo per arrivare quanto più presto possibile alla normalizzazione; ma non lo si può applicare con un eccesso che rende inaccettabile la legge. La celerità

si può ottenere demandando ad una Corte speciale d'assise il giudizio sui delitti fascisti, perché non è pratico che la stessa Corte d'assise, la quale si occupa di reati comuni, debba occuparsi anche di reati politici; ma non per questo è necessario creare una Corte eccezionale che non tutti possono accettare.

Una sola è la giustificazione dell'organo che si vorrebbe ora estendere all'Italia meridionale; ed è stata indicata dal Ministro per la giustizia, quando ha detto che si vuole estendere all'Italia meridionale un sistema di cui nell'Italia settentrionale non si poteva fare a meno, perché là, dopo la liberazione, non esisteva alcuna autorità, non esistevano magistrati, ed era necessario creare quest'organo speciale di carattere politico, che potesse amministrare la giustizia. Concetto giustissimo e giustificabile in quel momento, ma oggi le condizioni sono diverse: l'Italia settentrionale non manca più di autorità che possano amministrare la giustizia e l'Italia meridionale si trova anche in condizioni migliori ed è meglio avviata alla normalizzazione. E quindi quel provvedimento che era giustificabile allora, oggi dovrebbe essere soppresso anche nell'Italia settentrionale; ma il Governo, invece di sopprimerlo, vuole estenderlo a tutta l'Italia. Giusto, quindi, il concetto dell'unificazione ma non è questa la via per arrivarci.

D'altra parte quest'organo è discutibile dal punto di vista politico e certi raffronti non si possono eliminare. Non intende affermare che esso riproduca esattamente i Tribunali speciali fascisti; ma in giudizi di questo genere non basta tener conto solo della sostanza e bisogna preoccuparsi anche della apparenza, perché non solo le sentenze debbono essere giuste, ma debbono anche apparire tali di fronte alla coscienza pubblica, ed anche di fronte alla storia. Ora è inevitabile il ricordo dei tempi in cui i deputati, per aver avuto il coraggio di votare contro l'istituzione del Tribunale speciale, dovettero affrontare la violenza fascista o sottrarsi per vie segrete alle percosse, e chi ha questo ricordo non può oggi, in clima di libertà e di democrazia, approvare tribunali speciali.

Non si può, dunque, attualmente giustificare la permanenza di quest'organo eccezionale neppure là dove finora ha funzionato, e tanto meno giustificabile è la sua estensione in province in cui non se ne sente il bisogno.

Ma se proprio si vuole mantenere questo organo speciale, non si può dare al paese

l'impressione che esso sia un tribunale di parte, come indubbiamente è, se è formato dal Comitato di liberazione nazionale, anziché essere una Corte di assise composta dal presidente, dal vicepresidente e da cinque assessori scelti nel ruolo ordinario degli assessori, una Corte d'assise normale che darebbe l'impressione che le sue sentenze sono espressione ed affermazione della giustizia.

Dichiara pertanto di non poter decampare da questo concetto fondamentale. Si stabiliscano punizioni gravi contro i fascisti, si reprima dove si deve reprimere, ma lo si faccia con organi i quali rassicurino e tranquillizzino la coscienza dei cittadini. E questo non si fa con una Sezione speciale di Corte di assise, formata da un modesto magistrato di grado sesto e da quattro giudici popolari. L'elemento popolare, dato il concetto democratico dell'amministrazione della giustizia, deve essere prevalente, ma non assorbente, non sopraffattore. Occorrerà quindi vedere se non sia il caso di aggiungere un altro magistrato, affinché siano tre i giudici popolari, ma per lo meno due i magistrati; altrimenti verrebbe meno ogni garanzia.

CALARCO dichiara di non poter approvare l'ordine del giorno del Consultore Allavilla e, visto che non sussiste motivo di urgenza, dato che il decreto è stato già applicato, chiede che la continuazione della discussione sia rinviata al giorno precedente la prossima riunione dell'Assemblea plenaria.

COCCIA propone che si chiuda la discussione e si passi alla votazione sull'ordine del giorno Allavilla.

COMANDINI, poiché i Consultori hanno il diritto di esprimere il loro parere anche sui singoli particolari, ritiene che sia necessario discutere gli articoli del decreto.

PRESIDENTE fa osservare che, se la maggioranza delle Commissioni si pronuncia per il ritorno puro e semplice alle disposizioni del Codice di procedura penale, diventa inutile l'esame degli articoli; che se, invece, si ritenga opportuno o necessario esprimere il parere anche su emendamenti delle singole norme, occorre passare alla discussione degli articoli.

COMANDINI rileva che alcuni Consultori possono avere il desiderio che di questo decreto non si parli più; ma il Governo potrebbe non tenerne conto, ed allora è necessario esaminare quali emendamenti si possano suggerire ai vari articoli. Non si comprende perché dovrebbe corrersi il rischio che il decreto 5 ottobre continui ad essere applicato così come è, solo perché la Consulta non ha

espresso il suo parere specifico sulle singole disposizioni.

CATTANI, poiché le Commissioni sono state poste di fronte ad un provvedimento che è già in vigore, crede che il Governo, tenendo quel conto che crederà dei desideri espressi dalla Consulta, se verrà nella decisione di rivedere il decreto 5 ottobre, dovrà sottoporre alla Consulta un altro schema di provvedimento, di cui si potranno allora discutere gli articoli.

PRESIDENTE propone di continuare la discussione generale finché abbiano parlato tutti gli oratori iscritti, per poi passare alla votazione degli ordini del giorno. Ma, quale che sia l'esito della votazione, crede che occorra procedere alla discussione degli articoli affinché il Governo possa tenere eventualmente conto dei suggerimenti ed emendamenti proposti dalle Commissioni riunite.

(Così rimane stabilito)

CALARCO crede che alcuni oratori abbiano voluto accentuare una nota di carattere etico là dove invece bisognerebbe, sia pure per poco, accentuare una nota di carattere politico. Condivide l'opinione che si debba fare giustizia e giustizia la più severa, ma anche la più obiettiva e la più alta. Per suo conto, dichiara di aver dimenticato tutti i torti ricevuti, di essersi posto al di sopra di tutto e di tutti, e di voler anche dimenticare che un illustre avvocato — presidente oggi di questa riunione — dovette un giorno abbandonare una Corte di assise per la violenza usatagli da un alto magistrato. Non è solo il Partito liberale a volere la giustizia: tutti desiderano che giustizia sia fatta. Si deve reintegrare il diritto, reintegrare la legge, ed è forse giunta l'ora di porre fine a questa difesa del diritto, che non è vendetta, ma difesa del diritto violato? E allora bisogna intendersi e andare incontro alle esigenze della giustizia.

Osserva che qui si è parlato di partiti, come se i partiti occultassero degli inquinati e solo coloro che sono al di fuori dei partiti fossero dei galantuomini; e si domanda se, quale partecipe di un partito da molti decenni, egli sia mai venuto meno agli obblighi elementari della vita civile e dei galantuomini, e perché i Comitati di liberazione nazionale debbano essere così diffamati, quando sono costituiti di ben sei correnti politiche, e quando là dove è una corrente politica è sempre una corrente etica. Non comprende perché, per il solo fatto che ai Comitati di liberazione sia demandata la scelta di 100

cittadini, si possa temere che questi 100 cittadini siano scelti male, specie quando la scelta avviene in seguito ad accertamenti nei quali fra l'altro hanno parte anche i carabinieri reali. Né può sostenersi che questi cittadini siano, come si è affermato, parte in causa, cioè una specie di parte civile cui sia assegnata la funzione di giudicare.

Domanda d'altronde chi dovrebbe designare questi cittadini, se l'elenco non dovesse essere fatto dal Comitato di liberazione nazionale, in un momento in cui tutti gli organi dello Stato debbono essere rinnovati. Porre in disparte i partiti, negando ai Comitati di liberazione nazionale la facoltà di scegliere questi nomi, equivarrebbe a negare un diritto del Paese, perché il Paese è espresso dai sei partiti nei quali possono trovar posto tutti gli uomini che ritengono di qualificarsi.

Ritiene che si debba rivedere questa posizione e riesaminare il quesito sotto il profilo che il Comitato di liberazione nazionale ha il diritto di intervenire per fare le sue proposte, specie perché non si tratta di nomina dei giudici, ma solo di designazioni che, se non fossero fatte dai Comitati di liberazione nazionale, non si sa da chi dovrebbero venire.

Circa l'organo che deve applicare le sanzioni contro questi delitti, gli sembra che si siano fatte questioni di nomi. Si può giungere ad una intesa sulla composizione numerica dell'organo; ma l'organo, se deve essere rapido deve essere un organo che si occupi esclusivamente di questi delitti: che sia una sezione aggiunta o una sezione speciale, è questione di nome, mentre si è concordi sulla necessità di avere un organo particolare.

Non crede che si possano aver timori se un avvocato sarà chiamato ad esercitare le funzioni di pubblico ministero perché l'avvocato sa identificarsi con la funzione che compie, e non è pensabile che debba portare spirito di vendetta nel compiere un atto di giustizia.

A proposito dell'estensione delle Corti speciali del Nord ad una parte del territorio dello Stato nella quale non se ne avvertirebbe la necessità, osserva che là dove non ce ne sarà bisogno queste Corti speciali non funzioneranno; ma non vi è ragione di temere questa estensione nello spazio e nel tempo sol perché si pensa che nell'Italia centrale e meridionale si avrà un minor numero di casi da giudicare.

Non contesta che il decreto richieda emendamenti di terminologia e di dettagli; ma non crede che si possa respingere in blocco il decreto e nemmeno compiere un atto di

ostilità verso il Governo, solo perché esso non ha presentato lo schema in tempo utile all'esame della Consulta, senza tener conto delle giustificazioni addotte dai Ministri, in seguito alle quali ormai la questione è superata.

Dichiara quindi che voterà contro l'ordine del giorno proposto dal Consultore Altavilla e domanda che siano discussi gli articoli del decreto dal punto di vista tecnico e formale.

MALAGUGINI constata che il problema posto da alcuni Consultori è di natura squisitamente politica, e si traduce in un processo ancora una volta rinnovato ai Comitati di liberazione nazionale. Non vuole difendere i Comitati di liberazione nazionale, perché a loro difesa sta tutto il passato di quelli che li hanno eletti; ma a coloro che si preoccupano del carattere politico del decreto intende confermare non solo il carattere politico, ma anche il carattere rivoluzionario di questo, perché tutti quelli che hanno fatto l'insurrezione erano persuasi che questa fosse anche una rivoluzione. Questo oggi si vuole dimenticare e taluni, suggerendo propositi di mitezza sotto la veste di ritorno alla legalità, non fanno che difendere se stessi o il loro passato.

Al Consultore Crispo, il quale ha detto non essere ammissibile che i Comitati di liberazione nazionale abbiano l'autorità di invadere il campo della giustizia, contrappone che in determinati periodi, accanto ai diritti della giustizia, hanno posto pure i diritti della rivoluzione vittoriosa. Alla critica di altri Consultori, secondo cui sarebbe una mortificazione del Mezzogiorno l'introdurre qui una legislazione che può giustificarsi solo nell'Italia settentrionale, obietta che, se mai, mortificazione sarebbe il mantenere la frattura fra le due parti dell'Italia, che deve essere unificata, affinché si possa sentire l'esistenza di una unità nazionale.

Contro il timore manifestato dal Consultore Lucifero, che fra un anno il Governo potrà affermare la necessità di un'ulteriore proroga del regime eccezionale, osserva che fra un anno è sperabile che sia venuta la Costituente, che dovrà continuare l'epopea della resistenza e completare l'opera che l'insurrezione vittoriosa dell'aprile ha iniziato, ma non ha ancora compiuto. Allora molte delle discussioni che oggi si vanno facendo saranno rese vane o, meglio, non saranno più possibili, come quella del Consultore Rubilli sull'apparenza a cui si deve guardare perché non basta guardare soltanto alla sostanza.

L'apparenza è vuota forma e, di fronte alla storia, conta soltanto la sostanza.

Conclude, affermando che, a suo avviso, questo schema di provvedimento legislativo, nelle linee di massima, deve essere approvato, contrariamente a quanto l'ordine del giorno Altavilla propone, e che, attraverso il passaggio agli articoli, si debbono accettare alcuni emendamenti che saranno proposti, taluni dei quali, e non dei meno importanti, i Ministri competenti hanno dichiarato di accettare. Si riserva, però, quando venisse in votazione l'ordine del giorno Altavilla, di dichiarare che la votazione su un ordine del giorno simile, fatta a chiusura della discussione generale, senza che a questa possano prendere ulteriore parte i Ministri — e specialmente il Ministro Togliatti, che ha dovuto allontanarsi, riservandosi di prender notizia della discussione dal processo verbale — sarebbe una mancanza di riguardo e potrebbe essere interpretata come un gesto di faziosità.

APPONI come magistrato afferma che la situazione in cui si trovano i presidenti di Corte di appello è delicatissima. Sono tacciati ovunque di fascismo, sono stati nominati da Mussolini; non ce n'è uno che sia stato al di fuori del fascismo; in genere sono stati scelti fra elementi che avevano tutte le commendatizie fasciste. Se questi presidenti facessero le nomine dei giudici popolari, nessuno del popolo penserebbe che tali nomine risponderrebbero ad un senso di obiettività: al contrario, si penserebbe che non solo le nomine, ma anche le decisioni, sarebbero politicamente influenzate. Approva quindi il criterio di affidare la nomina dei giudici popolari ad organi estranei: molto più obiettivo può essere il Comitato di liberazione nazionale che non il Presidente della Corte d'Appello.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, ha ascoltato con sommo interesse la discussione intorno a questo decreto che a prima vista sembra semplice, innocuo, senza pretese, senza intenzione di portare un *quid novi* in seno all'ordinamento giuridico, ma nel quale poi, ad un attento esame, il veleno si rivela nascosto negli articoli. Ricorda come il Ministro Nenni abbia detto, e molti Consultori abbiano ripetuto, che esso risponde ad un momento politico eccezionale, che è una legge squisitamente politica, che quindi comporta per la sua applicazione anche organi politici, che tengano presente, nel momento dell'applicazione della legge, questi scopi politici. Ma egli

deve attirare l'attenzione delle Commissioni sul fatto che una cosa è il carattere politico della legge; altra cosa è il carattere politico dell'organo che deve applicare la legge; altra cosa è il criterio politico d'interpretazione, che deve applicare e seguire il magistrato.

Come docente di diritto penale, feroce antifascista e presidente da sei mesi di una delle Commissioni provinciali di epurazione, che molta analogia hanno con gli organi giudiziari per la lotta contro i crimini del fascismo, può attestare che quando quella Commissione, nella sua maggioranza, giudicava con animo fazioso, seguendo un criterio politico e non giuridico, il provvedimento emesso era sentito come profondamente ingiusto, non soltanto dall'epurato, ma anche dall'ambiente politico sociale antifascista del luogo. Quando invece egli ha cercato di dare ai giudizi un'impostazione morale e giuridica, conducendovi anche gli altri componenti la Commissione, ha avuto la soddisfazione di constatare che gli stessi fascisti epurati ringraziavano la Commissione, perché avevano capito che erano stati giudicati secondo giustizia, con un'attività che non creava le premesse per una nuova reazione di carattere politico.

Questo significa che il magistrato deve possibilmente non essere incardinato in organismi politici, anche se deve applicare una legge di carattere politico; e soprattutto non deve informarsi a criteri politici, perché il diritto penale è la negazione vera e propria della passionalità politica, anche se serve a salvaguardare la *polis*, ad eliminare i riotosi, cioè coloro che non vogliono adattarsi alla vita sociale.

Per tali motivi non può accettare questo decreto, almeno per quanto riguarda la formazione dei collegi giudicanti. Quella che si deve compiere è un'opera di sana rieducazione politica, perché la rivoluzione deve cominciare innanzi tutto nello spirito e deve essere portata a termine nello spirito. Sarà allora, la matrice della legge, ma non può essere la legge, perché la diffamata frase « la rivoluzione sempre in atto, la rivoluzione sempre in cammino » ha condotto l'Italia alla catastrofe politica, sociale, economica.

È tempo di inquadrare gli spiriti in una cornice di legalità democratica, perché il nuovo diritto penale deve essere democratico, vale a dire deve tener presente che la giustizia deve essere spolticizzata, anche se si debbono applicare delle leggi che rispondano a certe esigenze di carattere politico.

Quindi i Comitati di liberazione nazionale, pur essendo organi che nel periodo cospirativo acquistarono immensi meriti, ora, in quanto organi di partito ed espressione di antifascismo militante (ci sono anche gli antifascisti non militanti), non possono essere chiamati a nominare giudici di parte. Con questo decreto si dà luogo alla possibilità che si ripetano episodi come quello del presidente del Tribunale speciale che, scendendo a Trieste ove doveva essere giudicato, un disgraziato di null'altro colpevole se non di amare la Patria e la libertà, dichiarò di aver già la sentenza in tasca. Quindi, non si debbono ancorare le Corti d'assise speciali ai Comitati di liberazione nazionale, che hanno i loro meriti, ma non possono essere chiamati ad attuare la giustizia, che non è difesa sociale ma retribuzione giuridica e morale.

Ricorda che, dopo la liberazione dell'Alta Italia, le Corti d'assise straordinarie furono create dal Governo, per sostituirle ai tribunali popolari, che erano stati un'arma della rivoluzione ma avevano creato anche un grandissimo squilibrio politico, ma lo stesso Governo ritenne di non poter deferre ai Comitati di liberazione nazionale la delicatissima funzione di nominare i componenti di questi collegi speciali. Ebbene, oggi si deve tornare alla normalità del diritto comune.

Per questo debbono scomparire anche i poteri eccezionali riconosciuti all'Alto Commissario. Quest'organo politico sarà utilissimo nell'esplicare la sua altissima attività nel campo dell'inchiesta, dell'istruttoria, e soprattutto nel denunciare i fascisti pericolosi agli organi della giustizia; ma non gli si può riconoscere la facoltà di intervenire nel campo dell'amministrazione della giustizia. L'azione penale deve essere promossa soltanto dal Pubblico Ministero, le cui funzioni sono nettamente inquadrare nell'ordinamento giudiziario. E, se potranno farne parte avvocati che spontaneamente accettino l'incarico, questi non dovranno essere designati dai Comitati di liberazione nazionale.

Perciò non è favorevole nemmeno a che sia concesso all'Alto Commissario il potere di impugnare, quali che siano le conclusioni del Pubblico Ministero, le sentenze emanate dalle sezioni speciali delle Corti di assise.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà lettura dell'ordine del giorno già presentato dal Consultore Altavilla e firmato anche dai Consultori De Pietro, Crispo, Vito Reale, Pannunzio e Lucifero.

Avverte poi che il Consultore Malagugini ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai Consultori Schiavi, Calarco, Petti, Berlinguer e Lopardi:

« Le Commissioni riunite degli affari politici e amministrativi e della giustizia, preso atto delle assicurazioni date dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Pietro Nenni, e dal Ministro Guardasigilli, Palmiro Togliatti, passano alla discussione degli articoli ».

MALAGUGINI dichiara, anche a nome degli altri presentatori, di ritirare il suo ordine del giorno, preferendo di votare contro l'ordine del giorno Altavilla.

PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno Altavilla, avvertendo che, in omaggio alla consuetudine, egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da questa come da successive votazioni.

CIANCA, per dichiarazione di voto, ricorda che il provvedimento del quale si chiede la non approvazione è stato ampiamente discusso dal Consiglio dei Ministri che lo ha concordemente approvato. Ora, se l'ordine del giorno Altavilla fosse approvato, si consacrerrebbe fra queste Commissioni riunite della Consulta e il Governo un netto dissenso su di un criterio di valutazione fondamentale della situazione politica e delle esigenze che questa situazione politica esprime. Chi intenda votare quest'ordine del giorno deve avere chiara coscienza della responsabilità che si assume, in rappresentanza del suo partito, di fronte all'unità del Governo. Per suo conto, egli non si sente di assumere la responsabilità di un atto che, sul terreno politico pratico, si traduce in manifestazione di sfiducia piena verso tutto il Governo, che è stato solidale nell'approvazione del provvedimento.

Ritiene che si debba, invece, discutere articolo per articolo, e che alla Consulta spetti non soltanto il diritto, ma il dovere di proporre emendamenti.

PICCIONI dichiara che, per l'impostazione sostanzialmente politica che è stata data alla discussione, voterà contro l'ordine del giorno Altavilla.

Pensa che la discussione sia stata esagerata ed ampliata oltre il limite preciso che doveva avere, in rapporto ad un provvedimento di carattere eccezionale, che ha tutti i difetti rilevati dal relatore Bétiol, ma che risponde alla continuità non ancora esaurita di una situazione eccezionale, che non si può inquadrare di punto in bianco in una normalizzazione giuridica vera e propria.

Si riserva di chiedere la votazione su particolari emendamenti che riguardano la tecnica legislativa del provvedimento e alcuni punti eccessivamente pronunciati dal lato politico che devono pure essere corretti, in relazione al graduale ritorno alla normalizzazione della situazione politica del Paese.

RUBILLI, poiché ogni Consultore può dare al suo voto l'interpretazione che meglio crede, dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno Altavilla, ma senza intendere di risolvere con questo una grande questione politica, sulla quale le Commissioni non sono state chiamate a esprimere il loro parere. Le Commissioni sono state chiamate a esprimere il loro parere su un provvedimento legislativo, e su di esso lo esprimono liberamente.

Non gli interessa di sapere se siano stati unanimi o meno i Ministri nell'approvare questo provvedimento chiamato a dare il suo parere su un decreto che, per le osservazioni già fatte, non gli sembra da approvare, non può darlo che sfavorevole, senza con ciò intendere di dare un voto di sfiducia al Governo, per il quale i Consultori non sono convocati né preparati, e di cui non assumono per nulla la responsabilità.

LOMBARDI NICOLA non ritiene esatto che esuli dal pensiero del Consultore Rubilli ogni intenzione politica contraria al Governo, quando l'ardore stesso della discussione dimostra che si tratta di una legge fondamentale politica. Ognuno in questo momento così grave assume una responsabilità non solo individuale ma collettiva. Tuttavia ritiene che ogni emendamento, anche sostanziale, in rapporto alla tecnica del provvedimento, possa essere liberamente discusso e approvato dalle Commissioni riunite.

Chiede pertanto la votazione per divisione, affinché ognuno possa votare secondo coscienza sulla parte che implica un giudizio sull'opera del Governo.

BERLINGUER nel discorso pronunciato dal Consultore Rubilli in sede di discussione generale, aveva intravisto l'intenzione di trovare, attraverso la critica, del resto piuttosto conciliante, delle formule di adattamento del decreto ad esigenze generali. Perciò si attendeva che il Consultore Rubilli si associasse alle dichiarazioni di voto Piccioni e Cianca. Egli si associa pienamente alle considerazioni del Consultore Cianca e aggiunge che il tenore dell'ordine del giorno Altavilla è tale da implicare una aperta critica, sul piano della politica generale, dell'azione del Governo. Nessuno che abbia qualche sensi-

bilità politica può nascondersi la risonanza che un ordine del giorno di questo genere, se approvato, avrebbe nel Paese e nella opinione pubblica e fors'anche nella compagine governativa. Il dissenso manifestatosi attraverso la discussione, ha anche rivelato la possibilità di arrivare a formule di temperamento e di transazione. Quando si è detto che delle sezioni particolari di Corti d'assise devono essere costituite, siano esse chiamate speciali o distaccate, si è appunto affacciata la possibilità di un temperamento. Quando si è parlato della formazione da parte dei Comitati di liberazione della lista dei giudici popolari, si è pure accennato che le Corti di assise attualmente in vigore hanno dei giudici popolari che sono stati designati dai Comitati di liberazione nazionale; e ciò dimostra che il dissenso non è molto acuto. È dunque palese l'intenzione, da parte dei presentatori dell'ordine del giorno, di fare un chiaro ed aperto pronunciamento politico, cioè di emettere un voto di sfiducia nel Governo, del quale ciascuno deve pensare di trarre le conseguenze ed assumersi tutte le responsabilità.

Perciò dichiara che voterà contro.

CATTANI si richiama alla protesta, elevata al principio di questa seduta per il fatto che è stato presentato alla Consulta un decreto già in vigore. A conclusione della seduta stessa, interpretando anche il pensiero degli altri Consultori liberali, deve formulare una nuova protesta per un sistema che lede, nel suo funzionamento, il prestigio della Consulta: quando qualche Consultore, quasi fosse lo stesso Governo, pensa addirittura di porre la questione di fiducia sulla votazione consultiva, egli compie una nuova violazione, una nuova distorsione del compito della Consulta. Ognuno ha il diritto di esprimere la sua opinione ed il suo parere, ed egli, con i suoi colleghi di gruppo, rivendica questa sua libertà, né ritiene di poter accettare alcuna interpretazione politica particolare. Dopo aver discusso secondo la loro coscienza, i Consultori liberali intendono votare soltanto secondo la loro coscienza.

Dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno Altavilla.

PIETRIBONI voterà anch'egli l'ordine del giorno Altavilla e, votandolo, intende di assolvere al compito di coscienza di Consultore, che non ha funzioni di Deputato e non ha quindi possibilità di voto capace di determinare effetti politici.

Intende non toccare minimamente col suo voto la situazione attuale del Governo ed i rapporti del Governo con la Consulta;

intende che il suo voto non abbia significato di opposizione alla politica generale del Governo; che non abbia neanche la conseguenza logica di rimuovere la situazione politica quale attualmente si è manifestata in Italia e della quale egli si ritiene pure partecipe. Perciò non intende che il suo voto abbia carattere politico; ma intende che abbia il carattere di espressione del suo pensiero politico e tecnico sulla interpretazione della situazione attuale del paese, in relazione al progetto che il Ministero ha presentato.

REALE ORONZO, per il suo partito, soprattutto dopo le dichiarazioni del Consultore Cattani, deve precisare che non si intende esercitare alcuna coercizione morale, alla quale nessuno si presterebbe, ma si vuole soltanto richiamare l'attenzione di tutti i presenti sul significato politico dell'ordine del giorno Altavilla. Non si tratta qui per alcuno di porre la questione di fiducia, quasi che egli stesso fosse il Governo; si tratta di avere il coraggio delle proprie opinioni. Sul decreto in esame sono state formulate critiche anche vivaci; e forse la più vivace e più costruttiva è stata quella del relatore Bettiol; ma non v'è assolutamente alcun contatto fra la critica del relatore Bettiol, quelle di altri Consultori, e la questione politica posta con l'ordine del giorno Altavilla, nel quale si formula un giudizio sulla politica generale del Governo, non un giudizio tecnico sul decreto. Non si può assolutamente negare che quest'ordine del giorno, se approvato, assumerebbe un significato politico generale. I Consultori liberali, da che la sessione è cominciata, stanno conducendo una battaglia politica, come è loro diritto di fare, con quest'ordine del giorno fanno una mossa squisitamente politica che si preparano a sfruttare domani. Se quest'ordine del giorno sarà approvato, domani si citeranno ampiamente il discorso Cianca ed altri, per accentuare il valore politico della votazione. Quindi, nessuna coercizione ma si vuol richiamare il senso di responsabilità di ciascuno sul significato che ha quest'ordine del giorno e che non può essere diverso da quello che le sue parole implicano.

Dichiara di votare contro l'ordine del giorno Altavilla e aggiunge che il significato politico di questa votazione prenderà colore dal fatto che sono assenti per vari motivi parecchi Consultori il cui voto non si sa quale significato potrebbe avere.

ALTAVILLA desidera far notare che quanto è stato affermato dai Consultori Cat-

tani e Pietriboni non è altro che quello che egli ha già detto all'atto di presentare il suo ordine del giorno. Ricorda di aver dichiarato che i Consultori liberali intendevano rivendicare il diritto della Consulta di essere interpellata tempestivamente, e ad un tempo affermare la necessità del paese di ritornare ad una normalizzazione nel campo della giustizia. Tutto ciò ha un profilo innegabilmente politico, ma che non investe il Governo. Il fatto di ritenere che la situazione politica attuale sia tale da richiedere che i provvedimenti eccezionali siano eliminati, non può scalfire il Governo e la sua politica generale, della quale se mai si discuterà in altra sede. Dichiara di non avere inteso, con la presentazione di quest'ordine del giorno, di pronunciare un giudizio che suoni sfiducia alla politica generale del Governo; di essersi limitato a compiere il suo dovere di Consultore nel criticare il metodo usato dal Governo di interpellare la Consulta quando il provvedimento era già in esecuzione.

REALE VITO riconosce che l'ordine del giorno pone una questione politica; ma aggiunge che si deve guardare la situazione politica, che è rappresentata da una coalizione di partiti. Vi è una tendenza che afferma che la rivoluzione è permanente, e ve ne è un'altra, che cerca di arrivare alla normalizzazione del Paese. Vi è una tendenza che crede di potere imporre ancora una forma di coartazione e di violenza e ve ne è un'altra, che cerca di far valere alcuni principi fondamentali di giustizia per cui l'ordine del giorno Altavilla è stato presentato. Il volere cristallizzare questa situazione fino al punto di pensare ad una crisi politica gli sembra sia una evidente esagerazione. Coloro che voteranno a favore dell'ordine del giorno intendono affermare che il periodo di eccezione deve finire e deve iniziarsi una politica che tenda ad avviare alla normalizzazione. Con questo significato dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno.

COMANDINI, poiché l'ordine del giorno si voterà per divisione, dichiara che sulla prima parte, in cui si afferma il diritto di ogni cittadino di essere giudicato dai suoi giudici naturali egli ed i suoi colleghi del Partito d'azione sono tutti d'accordo; mentre voteranno contro la seconda parte, che implica un giudizio squisitamente politico.

Contro chi afferma che non si vuole dare un valore politico essenziale a questa seconda dichiarazione, osserva che *contra factum non valet argumentum*. Quando si vota un'argomentazione politica di ordine generale, la

quale dice essere la situazione del paese tale da richiedere il ritorno senz'altro alla vita normale e da non giustificare il procrastinarsi di magistrature straordinarie, nessuna sottigliezza, nessuna riserva mentale né cautela verbale può spogliare questo voto da un valore eminentemente politico.

Anche per questo voterà contro l'ordine del giorno.

SANTORO, quale Consultore rappresentante i mutilati di guerra, dichiara che voterà contro l'ordine del giorno, perché ritiene pregiudizievole alle sorti nazionali e internazionali del paese qualsiasi iniziativa da cui possano comunque derivare scosse all'attuale unità governativa.

TAMAGNINI voterà pure contro l'ordine del giorno Altavilla, come rappresentante dei combattenti e dei reduci.

PRESIDENTE ritiene che la votazione per appello nominale sia stata richiesta solo per la seconda parte dell'ordine del giorno e pone quindi in votazione per alzata di mano la prima parte: « Ritenuto che è diritto di ogni cittadino essere giudicato dai suoi giudici naturali ».

(È approvata).

LOMBARDI NICOLA chiede che anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno si voti per divisione.

PRESIDENTE mette ai voti per appello nominale il secondo comma dell'ordine del giorno Altavilla: « che la situazione politica del Paese richiede un ritorno alla vita normale e comunque non giustifica il procrastinarsi di magistrature straordinarie ».

SOTGIU, *Segretario, fa la chiama.*

Rispondono sì i Consultori:

Altavilla, Bettiol, Bozzi, Cassandro, Cattani, Coccia, Coda, Crispo, De Pietro, Libonati, Lombardi Nicola, Lucatello, Lucifero, Pannunzio, Pietriboni, Reale Vito, Rubilli, Venezia, Zancan.

Rispondono no i Consultori:

Apponi, Bergmann, Berlinguer, Bocconi, Calarco, Cassiani Ingoni, Cianca, Cilento, Comandini, Dossetti, Fancello, Fuschini, Leopardi, Malagugini, Malgeri, Pastore Giulio, Petti, Piccioni, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Sotgiu, Tamagnini.

Si astiene dal voto il Presidente De Nicola.

(Con 19 voti favorevoli, 23 contrari ed una astensione, il secondo comma dell'ordine del giorno Altavilla è respinto).

PRESIDENTE mette ai voti per appello nominale l'ultima parte dell'ordine del giorno: « esprime parere contrario al decreto legislativo 5 ottobre 1945 tardivamente sottoposto al suo esame e invita il Governo a sospenderne l'esecutorietà.

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì i Consultori

Altavilla, Bettiol, Cassandro, Cattani, Cocca, Coda, Crispo, Di Pietro, Libonati, Luatello, Lucifero, Pannunzio, Pietriboni, Reale Vito, Rubilli.

Rispondono no i Consultori:

Apponi, Bergmann, Berlinguer, Bocconi, Bozzi, Calarco, Cappa, Cassiani Ingoni, Cian-

ca, Cilento, Comandini, Dossetti, Fancello, Fuschini, Lombardi Nicola, Lopardi, Malagugini, Malgeri, Morandi, Pastore Giulio, Petti, Piccioni, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Sotgiu, Tamagnini, Veneziale, Zancan.

Si astiene dal voto il Presidente De Nicola.

(Con 15 voti favorevoli; 29 contrari ed una astensione, l'ultima parte dell'ordine del giorno Altavilla è respinta).

La seduta termina alle 20.45.